



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IX LEGISLATURA

51^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

mercoledì 29 febbraio 2012

**Presidenza del Presidente INTRONA
indi del Vicepresidente MANIGLIO
indi del Vicepresidente MARMO
indi del Presidente INTRONA**

INDICE

Presidente	pag.	3	Bellomo	pag.	5
Congedi	»	3	Di Gioia	»	8,11
Ordine del giorno	»	3	Losappio	»	9
Proseguo esame: «Disegno di legge n. 11 del 05/07/2010 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica”»			De Biasi	»	11
			Ventricelli	»	12
			Zullo	»	13
			Gatta	»	14
			Decaro	»	15
			PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MANIGLIO		
Presidente	»	4,11,13,14, 15,21,24	Sannicandro	»	16
De Leonardis	»	4	Mazza	»	17

SEDUTA N° 51

RESOCONTO STENOGRAFICO

29 FEBBRAIO 2012

Palese	pag.	18	De Leonardis	pag.	46
Stefano, assessore alle risorse agroalimentari	»	21			
<i>Esame articolato</i>			PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA		
Presidente	»	24 e passim	Gatta	»	47,56,58
Stefano, assessore alle risorse agroalimentari	»	25 e passim	Palese	»	49,52,53,58
Losappio	»	27,29,50,52, 53,57	Di Gioia	»	50,56,64,65
			Sannicandro	»	51,58
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARMO			De Biasi	»	52
			Decaro	»	52
			Marino	»	59
			Negro	»	63

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11.29).

(Segue inno nazionale)

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Boccardi, Capone, Friolo, Gentile, Lanzilotta e Pellegrino.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Proposta di legge Ventricelli, Losappio, Disabato, Brigante, Cervellera, Laddomada, Lonigro, Matarrelli, Nuzziello, Sannicandro "Modifica all'art. 3 della L.R. n. 14 del 15 maggio 2006 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)" e proposta di legge Pentassuglia "Modifiche alla l.r. n. 12/2003 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995) e alla l.r. 14/2006 (Modifica alla l.r. 12/2003)" (rel. cons. Gianfreda); (già trattato nella seduta precedente)

2) Proseguo esame del disegno di legge n. 11/2010 del 05/07/2010 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica" (rel. cons. Gianfreda);

3) Relazione dell'Assessore alla Sanità, dott. Ettore Attolini; (già trattato nella seduta precedente)

4) Proposta di legge Ufficio di Presidenza

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale (Ordinamento della Polizia locale)" (rel. cons. Brigante); (già trattato nella seduta precedente)

5) Ordine del giorno Palese, Caroppo A., Marti, Congedo, Vadrucci, Barba, Damone del 04/02/2011 "Risorse economiche per il funzionamento PET-TC nella provincia di Lecce";

6) Mozione Palese, Damone, Bellomo del 15/04/2011 "Finanziamento delle scuole dell'infanzia paritarie";

7) Ordine del giorno Maniglio, Palese del 20/04/2011 "Assunzioni nel Servizio di oncoematologia del 'Fazzi' di Lecce";

8) Ordine del giorno Pentassuglia, Gatta del 15/06/2011 "Stagione venatoria";

9) Mozione Gatta del 20/06/2011 "Servizio di cabotaggio marittimo sull'itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia";

10) Ordine del giorno Zullo del 27/06/2011 "Norme in materia di incandidabilità";

11) Mozione Damone, Palese, Bellomo del 23/01/2012 "Protesta autotrasportatori";

12) Ordine del giorno Epifani del 23/01/2012 "Concessione spazi demaniali";

13) Mozione Pellegrino, Pastore del 24/01/2012 "Contestazione del tricolore messa in atto dalla Lega Nord a Milano";

14) Ordine del giorno Gatta del 31/01/2012 "10 febbraio 'Giornata del Ricordo' in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale";

15) Ordine del giorno Maniglio del 13/02/2012 "Proroga dell'assistenza domiciliare ai malati oncologici";

16) Ordine del giorno Negro, Pellegrino, Palese, Disabato, Bellomo, Damone, Losappio, Buccoliero del 13/02/2012 "Modifica al d.lgs. n. 110/2004";

17) Ordine del giorno Laddomada, Cervellera, Pentassuglia, Lospinuso, Sala del 15/02/2012 "Reintegro dei medici dell'ASL di Taranto nelle strutture sanitarie";

18) Interrogazioni e interpellanze urgenti;

19) Interrogazioni e interpellanze;

20) Proposta di legge Blasi, Romano “Titolarità sedi farmacie rurali”) (*iscritta ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio*);

21) DDL n. 45/2011 “Modifica della legge regionale 25/11/1976, n. 24 (Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell’emofilico)” (*rel. cons. Marino*);

22) Deliberazione Giunta regionale n. 213 del 31/01/2012 “Art. 3 bis d.lgs. 502/1992 s.m.i. – Art. 24 l.r. n. 4/2010 s.m.i. – Designazione Direttore Generale ASL FG e richiesta parere ai fini della successiva nomina. Transitoria gestione commissariale” (*rel. cons. Marino*) (*già trattato nella seduta precedente*).

Proseguo esame: «Disegno di legge n. 11 del 05/07/2010 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica”»

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 2), reca: «Proseguo esame: “Disegno di legge n. 11/2010 del 05/07/2010 ‘Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica’” ».

Ricordo che abbiamo concluso la riunione del Consiglio di ieri con la lettura della relazione da parte del Presidente della Commissione, dunque ora dobbiamo procedere alla discussione generale.

Ricordo – come anticipato ieri – che gli emendamenti che dovessero comportare impegni di spesa o modifiche sull’assetto dell’organizzazione del personale saranno dichiarati irricevibili dall’Ufficio di Presidenza.

Per la presentazione degli emendamenti, fissiamo il termine ultimo delle ore 12.30, affinché si abbia, poi, il tempo di valutarli. In pratica, più tempo dedichiamo alla presentazione degli emendamenti, più tardi inizierà la valutazione. D’altra parte, questo è un provvedimento in discussione da tempo, che ha avuto già ieri la possibilità di essere appro-

fondito. Pertanto, un’ora è più che sufficiente. Il termine inderogabile – lo ripeto – è alle ore 12.30.

Prima di dichiarare aperta la discussione generale, vorrei dare delle indicazioni sui tempi, che vi invito a rispettare per evitare che si diventi tutti poco seri e poco credibili. Non voglio strozzare il dibattito. Teniamo conto, però, che in Europa si parla in 3 minuti, dunque non comprendo perché in questa Regione, per poter analizzare un argomento, abbiamo bisogno di 15, 20, 25, 40 minuti, dicendo tutti quasi sempre le stesse cose.

Ai fini della discussione generale, ai Capi-gruppo sono assegnati 10 minuti; per gli eventuali ulteriori interventi dei Gruppi sono concessi inderogabilmente 5 minuti. Queste sono le regole, colleghi, altrimenti non andiamo da nessuna parte.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere De Leonardis. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Signor Presidente, finalmente, dopo sette anni, siamo venuti in Aula per discutere il disegno di legge che riguarda “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica”. Mi compiaccio, quindi, di questa opportunità.

Nella relazione del Presidente della Commissione, al termine della seduta di ieri, sono stati fatti tutti i passaggi, tranne uno. Infatti, in una variazione di bilancio – come qualche collega consigliere ricorderà – abbiamo eliminato la possibilità, per alcuni Consorzi, di emettere i ruoli, ponendo a carico della collettività della Puglia l’onere di sopportare i costi dei Consorzi di bonifica della Regione. Fortunatamente, però, abbiamo evitato che questo accadesse per i Consorzi della provincia di Foggia.

Devo dire che quella norma non andava adottata perché, insieme ai debiti contratti con Merrill Lynch, rischia di riempire il bilancio della Regione anche dei “titoli tossici” dei

ConSORZI di bonifica. Difatti, vorrei capire a quanti milioni di euro siamo arrivati in termini di anticipazioni, visto che abbiamo trovato il modo di andare incontro ai Consorzi di bonifica della Puglia facendo, appunto, delle anticipazioni, cosa che ha creato, ovviamente, dei problemi di bilancio. Il nostro bilancio sarebbe potuto saltare, considerato che parliamo di costi per oltre [interruzione audio] milioni di euro.

Ritengo, quindi, che poter discutere questa norma sia estremamente positivo. A ogni modo, va dato atto all'assessore Stefano del lavoro difficile, di mediazione e di ricucitura che ha compiuto poiché in questo Consiglio regionale c'era una corrente di pensiero molto avanzata che sosteneva che i Consorzi di bonifica non avessero più ragione di esistere, proponendo di trasferire tutte le loro prerogative alle Province o direttamente alle Regioni.

Per contro, alcuni di questi Consorzi – come sapete – sono di eccellenza, con una dirigenza di qualità. Nella scorsa legislatura, con il collega Sannicandro, abbiamo svolto un lavoro proprio in difesa di queste eccellenze e della dirigenza di qualità di alcuni nostri Consorzi di bonifica. Tuttavia, sento dire ancora oggi di sottrarre alcune prerogative ai Consorzi di bonifica per portarle in capo ad altri soggetti. Infatti, si dice in giro che si vuole togliere ai Consorzi di bonifica persino la gestione delle dighe, che curano ottimamente da tanti anni, senza chiarire, poi, chi dovrebbe prendere in carico il personale che oggi opera in questo ambito, visto che la gestione delle dighe implica anche prendersi in carico tutto il resto.

Ecco, noi vigileremo su questo. Tanti anni fa eravamo contrari a sospendere i ruoli, cosa che poi fu comunque fatta. Oggi, assessore Stefano, vogliamo dare un contributo costruttivo perché condividiamo la legge che lei sta portando avanti, che abbiamo interesse a migliorare dal punto di vista tecnico, dando dei suggerimenti, che speriamo vorrà accettare, per il miglior funzionamento di questi organi-

smi. Ci aspettiamo, quindi, che alcuni dei nostri suggerimenti – non saranno molti; saranno limitati allo stretto necessario – saranno da lei condivisi.

Insomma, guardiamo con favore a questa proposta di legge. Tuttavia, vogliamo chiaramente affermare – come ho detto diverse volte a proposito del bilancio – che è arrivato il momento di mettere un punto fermo alle anticipazioni nei confronti dei Consorzi di bonifica. È opportuno che queste risorse, che distogliamo da altre attività importanti per i pugliesi, tornino e siano utilizzate nei rispettivi assessorati. Non possiamo continuare a pagare a piè di lista le bollette, il personale e quant'altro, anche perché parliamo spesso di enti commissariati da più di 5-6 anni. Adesso c'è un nuovo Commissario che sta lavorando alacremente – devo dare atto di questo, assessore Stefano – e sta portando a termine quello che si sarebbe dovuto fare da anni. Sembra, infatti, che i Piani di classifica vedranno finalmente la luce, per cui questi Consorzi potranno tornare alla piena operatività.

Per fortuna, è passata di moda, anche grazie all'intervento del legislatore nazionale, la volontà di sottrarre ai Consorzi le loro prerogative e, come Regione, stiamo andando a operare in questo settore.

Quindi, assessore, voteremo a favore di questa norma, che condividiamo fortemente. Gradiremmo, tuttavia, che i pochi emendamenti tecnici, di cui vorremmo dare anche ragione, siano valutati con attenzione e accolti dal Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Bellomo. Ne ha facoltà.

BELLOMO. Signor Presidente, non mi sento di condividere appieno le parole di chi mi ha preceduto. È vero che, finalmente, una legge tanto agognata è giunta all'attenzione dell'Assemblea legislativa. Si tratta, però, di una legge monca. In Commissione, personalmente, ho cercato di capire e chiedere. Ieri, mi sono re-

cato dal Commissario straordinario Stanco – sicuramente non nominato dall’opposizione, quindi una persona di cui riconosciamo tutti la terzietà – per cercare di capire, percependo che neppure egli è contento di questa legge. Vengo, quindi, alle ragioni.

Tutti abbiamo cercato di capire se, azzerati i debiti che hanno accumulato in passato, i Consorzi di bonifica possano riuscire, con questa legge, a vivere sulle proprie gambe. Questa è stata la *ratio* che ha sempre ispirato i lavori che hanno condotto a questa norma. Per questo, avevamo chiesto che ci fosse fornito un cosiddetto “piano industriale”, cioè, fatto 100 i Piani di classifica, chiedevamo di verificare se, al netto di questi, le spese di gestione ordinaria dei Consorzi di bonifica superassero o meno i loro introiti.

Scordatevi, quindi, di aumentare i Piani di classifica fino ad arrivare al pareggio di bilancio, caricando sugli agricoltori i costi di gestione dei Consorzi di bonifica perché essi non hanno colpa se la gestione ordinaria di questi enti ha un certo tipo di costo. E scordatevi anche di fare come per la gestione dei pozzi, che avete affidato all’ARIF (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), scaricando il personale da una parte all’altra, come se, come consiglieri regionali e come cittadini, non ci dovesse interessare se la Regione paga qualcuno in un’agenzia piuttosto che in un’altra, depauperando il patrimonio professionale dello stesso Consorzio di bonifica.

Dico questo perché non ci è stato fornito il piano industriale per stabilire se questa legge, una volta approvata, consente ai Consorzi di bonifica di camminare con le proprie gambe. Non può essere, dunque, positiva una legge che non sa dove arriva. Siamo d’accordo sulle competenze. Del resto, ho sentito proporre da alcuni delle abnormità, come lo scioglimento dei Consorzi di bonifica, che, però, non dipende né dal consigliere Bellomo, né dal consigliere Marmo, né dall’assessore, visto che la Conferenza Stato-Regioni e la Corte costitu-

zionale hanno riconosciuto che questi enti devono esistere. Siamo, quindi, obbligati a farli esistere *in bonis*, altrimenti fra dieci anni ci troveremo nuovamente con i Consorzi bonifica commissariati e con una debitoria ancora più pesante rispetto a quella odierna.

Anche in termini di vigilanza siamo d’accordo. Riguardo, invece, alla debitoria di cui vi state occupando, lo stesso Commissario Stanco è venuto a riferirmi che la gestione di alcuni pozzi artesiani da parte dell’ARIF costa il doppio rispetto a quanto avveniva presso i Consorzi di bonifica. Tuttavia, insistiamo nel dividere delle competenze che spettano per legge, come determinato anche dalla Conferenza Stato-Regioni, ai Consorzi di bonifica, sprecando altri soldi.

Inoltre, abbiamo diverse opere pubbliche incomplete che potrebbero aumentare la base contributiva. Il Commissario Stanco ci ha detto che parte della debitoria è derivata dalla gestione degli appalti pubblici in passato, per cui oggi c’è questo carico. Tuttavia, che sia stato gestito male un appalto pubblico non vuol dire che non ne dobbiamo dare altri o che non dobbiamo completare delle opere che consentirebbero di aumentare la base contributiva. Questo, però, la legge non lo dice. C’è stata, invero, una discussione nella quale l’assessore – gliene do atto perché su questi temi bisogna essere *bipartisan* – ha espresso la sua disponibilità, spiegando che il “può” e il “deve” è stato oggetto di un’annosa questione, anche nelle scorse legislature, per consentire ad altri enti di attribuire ai Consorzi di bonifica competenze che non avevano.

Per di più, tutti vogliamo i controlli ai Consorzi di bonifica. Negli anni passati vi è stato l’eccesso di una mancanza assoluta di controllo. Addirittura, vi è stato il caso di alcune delibere rispetto alle quali, quando vi sono stati rilievi da parte dell’assessorato, i dirigenti dei Consorzi di bonifica hanno risposto di non dover dare conto. Non dobbiamo dimenticare, però, che anche la precedente legge stabiliva che la Giunta regionale poteva,

qualora lo ritenesse opportuno, approvare o rimandare al mittente il bilancio consuntivo e preventivo. Tuttavia, questo non è stato mai fatto in maniera *bipartisan*, sia dal centrodestra che dal centrosinistra.

A ogni modo, nel momento in cui si attuano i controlli, si prevede che anche un incarico legale di 1.000 euro debba passare al vaglio. Sotto questo aspetto, siamo, però, alla preistoria. Siamo nel mondo informatico, ma fissiamo termini che appartengono all'era geologica del Mesozoico. Infatti, dopo che l'atto è stato approvato dagli organi dirigenti, deve – stando all'emendamento che ho visto – essere trasmesso nei 15 giorni successivi all'assessorato; poi, entro gli ulteriori 30 giorni successivi, l'assessorato all'agricoltura può richiedere accertamenti, cosa che modifica e fa ripartire i termini da zero. Siamo, perciò, arrivati già a 45 giorni, anche nell'eventualità di un incarico che preveda una spesa di 1.000 euro.

Allora, se autonomia deve essere, dobbiamo riconoscerla appieno. Del resto, in termini giuridici, il controllo di legittimità ha un significato preciso. Su questo, condivido l'obiezione, che probabilmente verrà anche da un altro collega, che il controllo di legittimità non può spettare all'organo politico, visto che non si può entrare nel merito del provvedimento, ma solo stabilire se è conforme alla legge. Se, poi, aggiungiamo “controllo di merito”, si tratta di una cosa diversa. In questo caso, infatti, non si può dare neppure un incarico urgente di 1.000 euro a un avvocato perché bisogna attendere tutta la trafila. I termini stabiliti avevano senso vent'anni fa, quando non avevamo il protocollo *on line*, né i mezzi informatici che oggi consentono di verificare in tempo reale.

Occorre, quindi, innanzitutto, abbreviare i termini e modificare questo tipo di controllo, limitandolo agli atti più cospicui, che producono debitorio, oppure a quelli che comportano un ingresso o un'uscita rilevante dal punto di vista economico. Altrimenti, è inutile che diciamo che vogliamo dare autonomia. La

grande paura di ripetere gli errori del passato, che questa autonomia ha comportato, con una gestione buona o cattiva, a seconda di chi si è trovato all'apice dei Consorzi di bonifica, non ci può portare a paralizzare l'attività di questi enti.

In caso contrario, dobbiamo stabilire che il Presidente del Consorzio di bonifica sia il dirigente dell'assessorato all'agricoltura che viene nominato *ad hoc*, evitando tutti questi problemi.

Ciò non toglie che è stato fatto uno sforzo su diverse norme relative alle competenze o ai Piani di classifica. Anticipando la mia astensione poiché comunque una parte della legge è condivisibile in quanto cerca di riorganizzare la macchina dei Consorzi di bonifica per farla camminare sulle proprie gambe, vorrei sapere perché mancano indicazioni su come svolgere i Piani di classifica e sul cosiddetto “beneficio diretto”.

Per esempio, nel caso in cui abbiamo solo pochi soggetti che hanno un beneficio diretto, cosa facciamo? Lo aumentiamo a dismisura? Poniamo il caso che il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia abbia un ingresso economico molto ridotto dai Piani di classifica rispetto ad altri perché ha realizzato delle opere che hanno aumentato la base contributiva, determinando un ingresso economico più rilevante. Cosa facciamo in questo caso? A questi pochi soggetti aumentiamo e dilatiamo a dismisura il Piano di classifica? Sicuramente questo non è possibile.

Insomma, critico queste mancanze. Qualcuno si è recato dal Commissario Stanco per capire, chiedendo a chi vi lavora quotidianamente, che cosa occorre per far andare i Consorzi in *bonis*? Personalmente, vi sono andato ieri. Mi ha parlato, innanzitutto, dei pozzi. In secondo luogo, mi ha informato dell'esistenza di opere infrastrutturali che non abbiamo neanche trasmesso al Ministero degli affari regionali e al Ministero dell'agricoltura per il Piano Sud, nonostante l'opposizione si fosse interessata per cercare di farlo finanziare. In termini di entrate per quanto riguarda le spese

generali e per aumentare la base contributiva, ciò avrebbe significato enormemente.

In conclusione, se non vi è un impegno, anche da parte dell'assessore Amati o del Presidente della Giunta regionale per cercare di ampliare la base contributiva con opere pubbliche, non ne usciamo. Mi fermo qui, avendo superato di qualche secondo il decimo minuto, infatti il Vicepresidente mi guarda con occhio attento. Poi, nell'articolato motiverò le correzioni che riterrei opportuno fare a questa legge. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Bello-mo, soprattutto per il rispetto dei tempi.

È iscritto a parlare il consigliere Di Gioia. Ne ha facoltà.

DI GIOIA. Signor Presidente, siccome la linea politica del Gruppo verrà tracciata dal Capogruppo, mi attengo, molto disciplinatamente, ai tempi e alle materie più vicine alle mie competenze. In linea di principio, penso che sia utile affrontare finalmente questo tema. Credo che sia da apprezzare lo spirito con il quale la legge è stata scritta poiché vi è la volontà di mettere un freno ai problemi cagionati dai Consorzi di bonifica in questi anni.

Tuttavia, assessore, le chiederei di valutare delle piccole modifiche, che semmai verranno formalizzate entro i termini.

In primo luogo, i revisori dei conti, che svolgono una funzione essenziale, sono stati oggetto di una nostra discussione anche per quanto riguarda gli Istituti autonomi case popolari. A mio avviso, ci dovremmo uniformare al principio che i revisori dei conti, essendo organi terzi di controllo, dovrebbero essere sorteggiati e non più nominati dalla Giunta. Credo che non sia più rimandabile questo aspetto che in un primo momento avevamo valutato in maniera diversa, anche rispetto ad altri provvedimenti che insieme avevamo portato in Consiglio. Il principio che chi controlla deve essere assolutamente indipendente da chi è controllato deve entrare nella logica di tutte

le norme che vengono promulgate in Consiglio poiché questo è l'unico modo per garantire pari opportunità di accesso ai professionisti e, contemporaneamente, un autentico controllo terzo. Per questo motivo, la decadenza dei revisori dei conti non è da subordinare all'eventuale decadenza degli organi perché chi controlla deve essere autonomo, libero e garantito nel termine e nel tempo. Viceversa, con degli *escamotage*, anche poco sofisticati, si potrebbe far decadere il controllore.

Riguardo all'articolo sui controlli di legittimità, mi rendo conto che la volontà è impedire che i Consorzi accumulino, senza alcun freno, ulteriori debiti oppure pongano in essere atti troppo complessi in maniera autonoma. Comprendo, quindi, da parte della Giunta, la volontà di voler effettuare un controllo. Tuttavia, visto che è un organo politico, essa non può effettuare il controllo di legittimità, che deve essere demandato, eventualmente, al dirigente del settore legale o agricoltura. Legittimità significa, infatti, conformità alle norme, non discrezionalità nel valutare gli atti, che può, invece, esercitare la Giunta in quanto organo politico. Pertanto, se si tratta di controllo di legittimità – vedremo in sede di emendamento se di tipo *ex post* o *ex ante* – non deve essere la Giunta a doversi pronunciare.

Inoltre, sul compenso degli amministratori, visti gli importi e la rilevanza dei riferimenti a cui ci si attiene in questa norma, cioè i compensi dei Presidenti delle Province, credo che si possa fare una valutazione più parsimoniosa poiché credo che i limiti posti siano esorbitanti rispetto ai compensi che si dovrebbero stabilire in tempi così rigorosi, proprio oggi che siamo chiamati noi a disciplinare queste materie.

Ancora, sulle cause di scioglimento ho un dubbio sulla mancata approvazione del bilancio di esercizio, visto che si potrebbe intendere anche quello consuntivo, che non credo possa essere definito un atto che conduce allo scioglimento degli organi sociali in caso di inadempimento. Peraltro, anche negli Enti lo-

cali si nomina un commissario *ad acta* per valutare le motivazioni per cui non si è rispettato il termine. Credo, quindi, che solo la mancata approvazione del bilancio di previsione possa essere individuata come causa di scioglimento dell'organo.

Ancora, ritengo che nella legge manchi il controllo sui dirigenti dei Consorzi di bonifica. Mi riferisco alla parte che riguarda gli organismi di controllo che poi devono deliberare, eventualmente, i compensi e i premi ai dirigenti e a quella che concerne il raggiungimento dell'efficacia nella gestione. Sarebbe, infatti, necessario un organismo terzo, quindi indipendente, di valutazione economica.

Da ultimo, credo che anche in merito allo scioglimento sia fatto un riferimento all'inefficienza della gestione. Tuttavia, questo è un termine troppo generico. Comprendo che la Giunta voglia mettere un freno alla molto ingente situazione debitoria dei Consorzi. Tuttavia, ritengo che si sia spinta troppo in là nel valutare l'inefficienza in termini così astratti, senza ancorarla a parametri oggettivi. Ecco, questo potrebbe essere rischioso e neutralizzare, di fatto, l'autonomia conferita ai Consorzi. Il rischio finale è – ripeto – che l'autonomia formale, riconosciuta sulla carta, sia, poi, tradita nella sostanza.

Occorre, quindi, trovare un equilibrio migliore, cosa che credo verrà fatta con gli emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Losappio. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, vogliamo approcciarci a questa legge con il massimo della serenità e dell'equilibrio possibile, partendo dalla considerazione che, quando il Consiglio regionale delibera una legge, è importante tenere conto degli interessi degli *stakeholder* (in questo caso dei Consorzi di bonifica, dei loro dipendenti e della funzione che svolgono), ma è ugualmente o forse più importante tenere conto degli interessi generali

dei pugliesi e della Puglia. Quindi, la serenità e l'equilibrio stanno nel fare in modo che interessi settoriali, che pure sono rispettabili – non do, infatti, al termine “settoriale” una valutazione negativa –, non contraddicano gli interessi generali, che animano la nostra iniziativa legislativa. L'equilibrio va trovato, insomma, fra queste due esigenze.

D'altra parte, quando i portatori di interessi settoriali si muovono a partire dalle proprie esperienze, dalle difficoltà che incontrano e dalle esigenze che manifestano in questo campo, chiedono alla Regione Puglia non solo l'imparzialità nel riconoscimento dei loro “diritti”, ma anche il sostegno concreto e operativo alla loro azione.

I Consorzi, anche per bocca di qualche collega, chiedono non solo il riconoscimento della loro autonomia, ma anche che la Regione li sostenga e li aiuti su diversi fronti perché, per come sono messi, anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale, non ce la fanno solo con la rielaborazione dei Piani di classifica.

È evidente che, stando così le cose, la Regione può e deve – anche con qualche schematismo – esercitare un proprio ruolo, svolgendo, non solo sul piano neutro della scienza dottrinale della legislazione, ma anche su quello dell'operatività, una funzione di verifica e di controllo per rispettare quell'equilibrio di cui dicevo e fare in modo che l'incremento delle “tariffe” conseguenti alla rimodulazione dei Piani di classifica sia rispettoso delle sentenze della Corte costituzionale e non vada, quindi, verso il cosiddetto “beneficio indiretto”, che non può essere più accolto.

In secondo luogo, è doveroso che la Regione svolga un'opera di controllo, pur nella problematicità che questo determina, della quale siamo stati tutti messi ampiamente al corrente e rispetto alla quale siamo stati sensibilizzati. Del resto, l'esperienza dei Consorzi commissariati – mi limito a questo – dimostra che vi sono stati sprechi, blandizie, atteggiamenti permissivi e quant'altro, cosa che

vale, invero, per tutto il resto, compresa la nostra vita di istituzione regionale.

Di conseguenza, nel momento in cui si chiede un intervento della Regione indiretto (finanziare opere relative al dissesto idrogeologico; affrontare il problema dei pozzi; o addirittura – come qualcuno propone – affidare ai Consorzi di occuparsi delle energie rinnovabili per fare cassa) o diretto (i loro debiti e il loro personale), bisogna anche ragionare sul fatto che, sia pur con qualche punta di schematicismo, la Regione si dichiari disponibile, manifestando, però, la necessità di sottoporre questi enti a determinati controlli.

Penso che vi sia questo equilibrio nella filosofia che lega gli articoli di questa legge. Come è stato giustamente osservato, la materia è complessa, quindi va ancora raffinata e rifinita. Come Capigruppo, abbiamo presentato un emendamento tutti insieme. Abbiamo anche visto alcuni emendamenti non solo, ma prevalentemente tecnici da parte del Governo, cosa che dimostra ulteriormente la complessità della materia.

Tuttavia, lo sforzo di raggiungere questo equilibrio è stato mantenuto, perfino nel numero dei Consorzi, tema che ha appassionato questo Consiglio regionale nella precedente Consiliatura e anche in una parte dei lavori egregiamente diretti dal Presidente della IV Commissione, consigliere Gianfreda. Anche in quel caso, siamo riusciti a mantenere serenità ed equilibrio.

È chiaro che l'approvazione di questa legge di riordino, nelle modalità in cui si manifesta e si manifesterà, è la premessa per il terzo provvedimento, ovvero quelle norme finanziarie che non per un *diktat* del Governo o per un capriccio dell'assessore, ma per scelta consapevole di tutta la Commissione, su impulso del collega Sannicandro, sono state stralciate con il consenso di tutti, compreso di chi dichiara ora la sua astensione, negando il voto a favore.

Vorrei precisare che questo procedere a tappe non è un colpo di mano di qualcuno, ma

è una scelta voluta da tutti noi, proprio per favorire la risoluzione del problema con il senso di serenità e di equilibrio di cui parlavo prima. È chiaro che quest'ultima parte ci vedrà impegnati ancora come legislatori. Quindi, l'approvazione della legge, che auspico nella maniera in cui viene proposta e corretta, consentirà un'ulteriore serenità da parte della maggioranza e del Governo rispetto a quest'ultimo passaggio.

Infine – e concludo – devo dire che la sollecitazione del collega Di Gioia circa il sorteggio di revisori è interessante. Presuppongo che il collega Di Gioia abbia già esercitato questo stimolo nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Foggia, gestita e guidata dall'onorevole Pepe. Presuppongo, quindi, che i revisori degli enti e delle strutture societarie di quell'Amministrazione provinciale siano eletti per sorteggio e non per nomina, ma mi dicono che non è così. Forse, il senso di astinenza e di impotenza della sua proposta spiega perché, non potendola realizzare a casa sua e nella sua maggioranza, il collega Di Gioia si rivolge al Consiglio regionale, che è pur sempre casa sua, ma è guidato dall'opposizione.

Ciò nonostante, non deve disperare perché lo può chiedere al Presidente Ventola della BAT, al Presidente Schittulli della Provincia di Bari e al Presidente Gabellone. Non deve – ripeto – disperare.

Siccome sono convinto che tutto il PdL sosterrà quell'emendamento, sono sicuro che ci sarà un comunicato a firma dal Capogruppo Palese e di tutto il PdL che, rivolgendosi a questi Presidenti di Amministrazioni provinciali, nonché al Sindaco Perrone e al Presidente dell'ANCI, chiederà che le Amministrazioni comunali e provinciali debbano procedere, come quella regionale, per sorteggio. Altrimenti, è ipocrisia.

DI GIOIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOIA. Intervengo solo per dire al bravo Capogruppo che ha appena parlato che questa norma è prevista dalla legge, quindi non devo chiedere nulla a nessuno. Forse il consigliere, che immagino sia impegnato solo su questioni regionali, si è distratto e non ha notato che la legge nazionale prevede che gli Enti locali nominino con l'estrazione a sorte i revisori dei conti dei propri enti. Non è, dunque, una norma che ho inventato io, né ho dovuto e potuto invitare alcuno ad applicarla in passato.

Mi sono limitato a chiedere che la Regione si uniformi a un principio generale che, tra l'altro, era già stato accolto dalla Giunta in sede di discussione riguardo agli Istituti autonomi case popolari. Mi dispiace, quindi, per questa occasione persa. La battuta era molto simpatica, ma il Capogruppo poteva, evidentemente, studiare un po' di più.

PRESIDENTE. Ha fatto a bene a precisare. D'altro canto, difende bene la nostra categoria, in maniera professionale. Molto probabilmente al collega Losappio sarà sfuggito. Del resto, considerando le tante cose che fa un Capogruppo bravo come Losappio, è consentita una svista. Confermo, quindi, quanto dice il consigliere Di Gioia.

È iscritto a parlare il consigliere De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI. Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni riguardo alla legge che stiamo approvando oggi.

In primo luogo, in questo momento di ristrettezze economiche per tutta la nazione, credo che anche i Consorzi debbano stringere la cinghia. In particolare, per quanto riguarda la mia terra, Brindisi, il Consorzio dell'Arneo esigeva diversi balzelli in passato, che sono stati bloccati da 4-5 anni e che, adesso, con questa legge, immagino debbano tornare in campo. Ecco, questo non mi sembra giusto perché il Consorzio dell'Arneo, nella terra di Brindisi, in particolar modo nella mia zona,

non fa alcun servizio. Ci sono solo dei pozzi, che non so neppure se esistono ancora, ma in merito all'irrigazione non viene svolto alcun servizio. Allora, chiedo il motivo per cui dobbiamo caricare ulteriori balzelli sugli agricoltori, che in questo momento stanno già vivendo un periodo di forte difficoltà.

Vorrei, inoltre, fare alcune altre osservazioni, se me lo consente, assessore, per poi presentare degli emendamenti.

Siccome, dalle mie parti, il Consorzio dell'Arneo non svolge – ripeto – alcun servizio, sarebbe il caso che il contributo a carico del beneficiario sia calcolato preventivamente, considerando gli elementi previsti dal comma 1 dell'articolo 13. Nulla, però, assicura i contribuenti che le attività previste dal piano dei benefici siano effettivamente messe in opera. Sarebbe il caso di proporre, pertanto, che il Piano di classifica sia meramente indicativo per assicurare al Consorzio il *budget* annuale, mentre il contributo a carico dell'utente sia stabilito solo a consuntivo, calcolando, cioè, il costo reale degli interventi effettivamente realizzati e verificati. Insomma, è il Consorzio a dover dire cosa ha fatto; non è l'utente a dover dimostrare di non aver avuto alcun beneficio.

In più, riguardo al consiglio di amministrazione, chiederei la riduzione da 5 a 3 componenti; anzi, sarebbe meglio – se ne vogliamo discutere – la nomina di un amministratore unico che gestisca il Consorzio.

Da ultimo, è quantomeno irrituale che il Presidente e il Vicepresidente stabiliscano da loro il proprio compenso. Non ho mai visto una cosa del genere. Sarebbe, quindi, il caso che il compenso del Presidente e del Vicepresidente fosse stabilito dall'assemblea dei soci. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, consigliere De Biasi, anche perché è sempre corretto rispetto ai tempi.

È iscritto a parlare il consigliere Ventricelli. Ne ha facoltà.

VENTRICELLI. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, come farò per quelli successivi. Nel tempo che mi è concesso, vorrei fare alcune considerazioni.

Questa è una delle questioni madri, un bubbone su cui ci siamo arrovellati nel corso degli ultimi 6-7 anni. Ho ascoltato in particolare modo l'intervento del collega De Leonardis, che ha dato una sua interpretazione della scelta della Regione di presentare, in questa fase, una legge che, peraltro, si aspettava da anni. Tuttavia, su un punto non sono d'accordo con il collega De Leonardis, quando critica un atto che la Regione adottò, del resto all'unanimità, riguardo alla sospensione dell'emissione delle cartelle esattoriali che, invece, in quel momento storico, fu una necessità. Infatti, all'epoca c'era la vicenda dell'incidenza dei tributi, che non aveva alcuna rispondenza rispetto ai benefici concessi, ragion per cui, credo che quell'intervento da parte del Consiglio regionale, all'unanimità, fosse dovuto. Rimarcherei, quindi, questa necessità, soprattutto nell'interesse della contribuenza.

Voglio dire in maniera molto chiara, senza nascondermi, che questa legge interviene poiché il quadro normativo nazionale impone un orientamento diverso rispetto a quello che si prospettava all'inizio e da me auspicato, ovvero la cancellazione dei Consorzi, prevedendo, invece, una loro riorganizzazione. È, quindi, all'interno del quadro normativo nazionale che questa legge ha tentato di muoversi.

Innanzitutto, vi inviterei a capire cosa è successo nel corso degli ultimi decenni in questo ambito. In pratica, occorre individuare le disfunzioni e le anomalie che hanno creato quei problemi di carattere finanziario rispetto ai quali anche noi, come Regione, abbiamo avuto difficoltà. Difatti, i Consorzi di bonifica estendevano le proprie competenze oltre misura, facendo appalti e grandi opere e generando disfunzioni, irregolarità e tutto quanto sappiamo e che, peraltro, viene riportato in

maniera dettagliata nella relazione del dottor Stanco.

D'altra parte, ritengo che alcuni di questi aspetti, indicati proprio in quella relazione, abbiano necessità di un'attenzione anche da parte di altre autorità perché, se si è sperperato danaro pubblico negli ultimi decenni, è pure giusto che vi siano i controlli necessari per chiudere una partita storica.

Ecco, credo che questa legge tenti – sia pure con le difficoltà del quadro normativo nazionale – di aggredire quei problemi, riconoscendo, in primo luogo, la necessità di disciplinare più compiutamente la rispondenza fra il contributo richiesto e il beneficio erogato. Questo è un principio importante, che la legge ha fatto bene a sottolineare in maniera dettagliata. Su questo punto – questo è un invito che rivolgo soprattutto alla struttura dell'assessorato – sarà, però, necessario vigilare su come la legge sarà applicata.

La norma parla, infatti, in modo chiaro della necessità di un riferimento diretto fra il contributo richiesto e il beneficio erogato. Tuttavia, sarà necessario che l'assessorato intervenga incisivamente su questo versante perché temo che un'applicazione di questa normativa non rispondente allo spirito che ha animato il lavoro della Commissione presieduta dal Presidente Gianfreda rischi di determinare la stessa situazione che si è verificata in passato nei confronti della contribuenza. Non ho dubbi che, rispetto a questo nodo fondamentale, l'assessore Stefano e l'intera struttura dell'assessorato intendano assumere un atteggiamento che tenti di interpretare al meglio lo spirito della legge.

Vi è un altro aspetto fondamentale che vorrei richiamasse l'attenzione dei colleghi. La normativa prevede che tutto il territorio pugliese sia sottoposto alla bonifica. La Giunta regionale ha, però, la possibilità, per legge, di eliminare alcuni territori che non hanno bisogno di interventi in questo senso. Ci sono, infatti, zone della nostra regione che, nel corso degli anni, non hanno avuto nessuna necessità

e comunque non hanno avuto interventi di bonifica, ragion per cui la Giunta regionale deve attuare, in prima istanza, un principio fondamentale, verificando se nella nostra regione vi siano – come io credo – territori che non hanno esigenza di essere inseriti nel perimetro di bonifica. Questo è un principio fatto salvo dalla normativa, che mi auguro possa essere applicato dalla Giunta regionale.

Credo che anche sul numero dei Consorzi avremmo dovuto avere un pizzico di coraggio in più. Capisco, però, che molte volte il governare impone dei condizionamenti e la necessità di ragionare e di trovare delle soluzioni di mediazione. Mi auguro, tuttavia, che anche il lavoro di *lobbying*, che per certi aspetti può anche essere condiviso e capito, ritorni a essere non una pressione asfissiante. Infatti, su questa e su qualche altra vicenda, interventi di questo tipo sono stati eccessivi.

Consegno, quindi, all'assessore competente, per quanto non vi sia necessità di richiamarlo su questo, e alla struttura, che stimo e che ha fatto un ottimo lavoro, l'invito a riportare questo tipo di rapporto nei gangli della normalità, come è giusto che accada quando si fa un intervento legislativo come questo, che è molto importante e che era atteso da anni. Bisogna riconoscere, comunque, che la Giunta regionale è riuscita a dare una parte importante della risposta che questo mondo stava aspettando da anni, realizzando un intervento organico in materia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, avevo chiesto di intervenire prima che intervenisse il collega Di Gioia. Avendo il Presidente concesso la parola a lui e avendo chiarito lui quello che c'era da dire, il mio intervento si ridurrà di molto.

Vorrei toccare due questioni. La prima è un plauso poiché questo Consiglio regionale è arrivato, dopo tanto tempo, a normare la que-

stione dei Consorzi di bonifica. Ricordo di essere entrato in quest'Aula nel 2005 e già allora si parlava di anticipazioni e di riforma delle norme sui Consorzi di bonifica. Questo Consiglio, quindi, ha lavorato e questa politica ha dato comunque un risultato.

L'altra questione è di ordine generale. Vorrei, infatti, avviare un duetto simpatico con il Capogruppo Losappio. Non se ne abbia quando vorremmo introdurre qualcosa che non abbiamo ancora inserito nelle nostre amministrazioni. Presidente Losappio, siamo pervasi dai messaggi che mandate in giro circa il fatto di essere migliori di noi, per questo vi aiutiamo a essere più bravi. Dite di essere migliori, ma fate retrocedere la politica. Fate tutte le cose più belle e più sane di questo mondo che, però, non ritroviamo negli atti concreti. Ecco, vorremmo aiutarvi a fare in modo che non ci sia questo mare tra il dire e il fare. Vorremmo che poteste essere bravi nel fare, come siete bravi nel dire. Spreocate tante chiacchiere, dite di essere i migliori del mondo, ma, alla fine, siete come noi.

Se non mi ascolta il Presidente Losappio, domani perdiamo di nuovo tempo.

PRESIDENTE. Collega Zullo, lei non ha come interlocutore il Presidente Losappio, ma l'Assemblea. Quindi, parli a me, che la sto seguendo, e ai colleghi che vorranno ascoltarla.

ZULLO. Ho capito, Presidente, ma io lo facevo per l'economia dell'Aula...

PRESIDENTE. Lasci perdere l'economia.

ZULLO. Queste situazioni si ripresenteranno. Vi professate come i migliori, però, al di là del professarvi tali, negli atti concreti, fate peggio o comunque come noi. Pertanto, il Presidente Losappio non abbia a male se proponiamo qualcosa che va oltre noi stessi: lo facciamo per aiutarvi a mantenere la coerenza tra quello che dite e quello che fate.

Siamo stanchi di sentire *slogan* come “la Puglia migliore”; ora si dice anche “l’Italia migliore”; nel mio paese si parla di “Cassano migliore”; poi sentiremo “Poggiorsini migliore”, “Laterza migliore”, “Taranto migliore”. Allora, siate veramente migliori di noi, ma nel fare. Smettetela con le chiacchiere; non possiamo più campare di queste. La politica non può dare più ai cittadini gli *slogan*, ma deve dare manifestazioni di concretezza e di coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa.

Il modello di Governo e di politica che esprime il vostro leader Vendola è superato da tempi e contingenze che richiedono concretezza nel soddisfacimento di bisogni impellenti e primari dei cittadini. Basta, quindi, con le chiacchiere; non ne abbiamo più bisogno; ormai ci hanno stancato perché non ci hanno regalato la Puglia migliore, ma il peggio del peggio.

Andiamo avanti, ma, per favore, mostrate un po’ di concretezza e di coerenza: realizzate negli atti quello che dite di fare. Dovete essere migliori – ripeto – negli atti e negli atteggiamenti, per esempio quando assegnate gli incarichi o nominate chi deve stare nelle “Fabbriche di Nichi” e avere gli incarichi alla Regione. Su questo dovete essere migliori, non nelle chiacchiere perché non ne abbiamo più bisogno.

PRESIDENTE. Certamente, dopo il suo intervento, i Consorzi di bonifica saranno efficientissimi.

È iscritto a parlare il consigliere Gatta. Ne ha facoltà.

GATTA. Signor Presidente, occupo solo pochi minuti per dire che anch’io esprimo un plauso per una legge che chiude un periodo nebuloso della gestione e della vita dei Consorzi. Infatti, essa muove dal diffuso clima di sfiducia che da anni investe questi enti – come leggo nella relazione del Presidente Gianfreda – ai quali non veniva riconosciuta, a causa di diverse criticità, l’utilità dei servizi

offerti. Non solo i consorziati, quindi, ma tutta la collettività aveva e ha impellente bisogno di questo cambiamento. Era necessario attuare una legge che fosse la più organica possibile e riformasse questi enti, superando le criticità della gestione.

Mi sono permesso di presentare una trentina di emendamenti, che investono l’aspetto strutturale e organizzativo dei Consorzi, alcuni dei quali, tra l’altro, già concordati con l’assessore Stefano all’esito di una delle sedute di Commissione, quindi suppongo che vengano approvati. Tuttavia, ritengo che il vero *thema decidendum* (per parafrasare la terminologia giuridica di quest’oggi) investa uno gli articoli della legge, segnatamente l’articolo 35, che riguarda la questione della natura giuridica dei Consorzi, cioè se questi enti debbano essere ritenuti strumentali o non strumentali.

Ritengo che da quest’Aula debba emergere, una volta per sempre, l’elemento dirimente di ogni equivoco circa la strumentalità o la non strumentalità, quindi l’autonomia organizzativa e funzionale o la non autonomia, dei Consorzi. Se è vero che – leggo testualmente a pagina 3 della relazione del Presidente Gianfreda – “bisogna recuperare l’autogoverno dei Consorzi, enti pubblici rispetto ai quali la Regione deve esercitare solo compiti di tutela e vigilanza”, dobbiamo chiederci se la natura giuridica di questo ente sia strumentale.

Abbiamo più volte ribadito che questi non sono enti strumentali. Tuttavia, se così non è, mi permetto di dire all’assessore e ai suoi tecnici che questa disciplina – almeno per come si configura dalla lettura del disegno di legge portato oggi in Aula – non mi sembra assolutamente in linea con quanto ci siamo detti sino a oggi. Infatti, se i Consorzi di bonifica non sono enti strumentali, ma titolari di quell’autonomia funzionale e amministrativa cui mi riferivo poc’anzi, nel rispetto delle norme di legge, i controlli non possono che essere di legittimità e non di merito.

D’altra parte, se i controlli dovessero esse-

re di merito, non avremmo neppure i tempi tecnici necessari per consentire agli stessi Consorzi di munirsi, per esempio, delle forme ordinarie di tutela giurisdizionale in materia di opposizione. Difatti, se consideriamo i tempi previsti dalla normativa oggi all'attenzione dell'Aula, i Consorzi non potrebbero operare nei termini previsti per le opposizioni in sede giurisdizionale, né potrebbero partecipare, per esempio, ai bandi europei che prevedono 60 giorni di tempo per la partecipazione poiché il meccanismo del controllo di merito prevede un lasso di tempo sensibilmente maggiore.

Ciò comporterebbe, quindi, un inevitabile depauperamento e nocimento all'attività dell'ente Consorzio che riverbera, per vasi comunicanti, gli effetti positivi della propria azione su tutta la collettività, nell'interesse della quale esplica le proprie funzioni.

Mi voglio, quindi, augurare che quando si arriverà all'esame dell'articolo 35, che rappresenta il *vulnus* del disegno di legge oggi all'attenzione dell'Aula, vi possa essere un serio e approfondito momento di riflessione da parte di tutti. Grazie.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che il tempo per la presentazione degli emendamenti è scaduto.

È iscritto a parlare il consigliere Decaro. Ne ha facoltà.

DECARO. Signor Presidente, credo che con questa legge non stiamo ancora riformando i Consorzi di bonifica, ma stiamo facendo un ulteriore passo in avanti verso la loro riforma.

Infatti, quando c'è stato il trasferimento delle competenze sulla gestione del territorio dallo Stato alle Regioni, è iniziata una prolifica attività di produzione legislativa da parte della Regione Puglia, che in questi anni ha introdotto elementi di novità, soprattutto nel panorama dei contributi consortili.

Ricordo, per esempio, la legge regionale n. 4 del 2003, che dettava nuove disposizioni per

il contenimento della spesa dei Consorzi; la legge n. 19 del 2003, che ha previsto i commissariamenti; la legge n. 23 del 2003, che ha introdotto l'assegnazione dei fondi non soggetti a esecuzioni forzate; la legge n. 22 del 2004, che adottava misure straordinarie e finanziarie a favore dei Consorzi, stanziamenti destinati prevalentemente al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti assunti a tempo indeterminato; infine, la legge n. 47 del 2005, che sospendeva i termini per il rinnovo del consiglio dei delegati dei Consorzi stessi, e la legge n. 3 del 2005, che prevedeva l'erogazione dei contributi straordinari a titolo di anticipazione.

Insomma, vi sono state diverse leggi che tendevano a tamponare la situazione, in attesa dell'annunciata e da più parti auspicata riforma generale dei Consorzi di bonifica. In realtà, ci siamo trovati di fronte a un calice amaro che non abbiamo voluto bere, o che, forse, non eravamo nelle condizioni, neanche politiche, di poter bere.

Dalle carte, vedo che la prima audizione della IV Commissione consiliare sul disegno di legge di riordino risale al novembre del 2004. Peraltro, questa legge arrivò in Aula già nel dicembre 2007, ma il Consiglio regionale decise di rinviarne l'approvazione, in attesa dei criteri indicati in un decreto di quell'anno stesso. Questa legislatura si è caratterizzata, invece, per il senso di responsabilità dimostrato da tutte le forze politiche e per la volontà unanime di affrontare e di risolvere, una volta per tutte, il problema dei Consorzi.

Abbiamo deciso, insomma, di bere il calice amaro, anche se in tre sorsi. Oggi, forse, siamo al secondo.

A ogni modo, è da apprezzare il lavoro sia dell'assessore Stefano sia del Presidente Gianfreda che, in Commissione, hanno permesso a ciascuno di noi di offrire un contributo alla costruzione di un testo che è stato diviso in tre fasi e che fosse il più efficace possibile, nella consapevolezza della criticità della situazione dei Consorzi, legata non solo agli aspetti debitori e alla difficoltà della gestione

economica, ma anche e soprattutto a un clima di sfiducia da parte dei consorziati, che non riconoscono l'utilità dei servizi oggi offerti dai Consorzi stessi. Dobbiamo evitare, quindi, di correre il rischio che i contributi siano ancora considerati come un'ingiustificata imposizione di un tributo ormai anacronistico, introdotto un secolo fa per tassare i proprietari terrieri che avevano tratto benefici dalle bonifiche delle paludi.

Con la legge n. 12 del 2011 abbiamo fatto il primo passo, sbloccando l'emissione dei ruoli, ripristinando l'autofinanziamento e impostando la ricognizione dei debiti dei Consorzi, che sono molto elevati, come avete sentito dalla relazione del commissario. Invece, con il disegno di legge che è all'esame dell'Aula, consentiremo l'autogoverno dei Consorzi, ricostruendo gli organi per la gestione di tipo ordinario.

La vera sfida, però, sarà la terza fase, quando dovremo intervenire sulla parte finanziaria individuando, compatibilmente sia con la normativa sia con le risorse economiche che la Regione avrà a disposizione, un percorso idoneo non solo al risanamento finanziario, ma anche al dimensionamento della struttura dei Consorzi in funzione sia delle attività che devono svolgere, sia degli oneri contributivi che recuperano dai loro consorziati. Occorre, inoltre, raggiungere un equilibrio di bilancio, istituendo una gestione separata dei debiti che, altrimenti, inficerebbero non solo l'erogazione dei servizi, ma la tenuta stessa dei Consorzi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MANIGLIO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Sannicandro. Ne ha facoltà.

SANNICANDRO. Signor Presidente, dopo circa 32 anni, prende la luce una nuova normativa in materia di bonifica e di riordino dei Consorzi di bonifica. Approviamo questo

nuovo testo di legge perché l'esperienza ci ha dimostrato che era entrato in crisi il vecchio assetto normativo. Personalmente, appartengo a quel gruppo di colleghi che sosteneva che la *mala gestio*, che ha caratterizzato alcuni Consorzi, non giustificava l'intervento normativo nella misura in cui lo abbiamo approntato. Tuttavia, qualche ulteriore riflessione mi ha indotto a ritenere che, se una buona legge ha prodotto dei guasti, è evidente che qualcosa non va. Da questa riflessione è nata, del resto, la necessità di rivedere il vecchio sistema normativo.

L'attenzione si è concentrata su due aspetti. In primo luogo, si è considerato il potere impositivo dei Consorzi, ritenendolo vago, impreciso e comunque non sufficiente a giustificare alcuni interventi, che sono stati sanzionati anche dalla magistratura perché si imponevano tributi anche là dove la norma non lo consentiva.

Su questo aspetto, interveniamo precisando i limiti della potestà impositiva degli organi che dovranno gestire i Consorzi.

L'altro punto sul quale siamo intervenuti è la composizione degli organi, che abbiamo ritenuto di ridisegnare alla luce dei principi ormai acquisiti di maggiore trasparenza e di maggiore economicità, in linea con la riduzione delle poltrone, che molto spesso sono ingiustificatamente predisposte.

Il terzo punto riguarda il controllo di come questi organi applicheranno la legge, con gli ultimi articoli sui controlli di legittimità e di merito. Si potrebbe discutere a lungo su questo aspetto. Mi rendo conto che la bardatura imposta ai Consorzi possa talvolta apparire anche inadeguata rispetto all'urgenza. Tuttavia, vorrei rassicurare il collega perché c'è un emendamento, che, tra l'altro, ho firmato anche io, in cui si fa salva l'eventuale condizione di urgenza che si può verificare.

Quindi, se, a un certo punto, bisogna deliberare la nomina di un avvocato per difendersi nei confronti di un'ingiunzione di pagamento che ha tempi ristretti, non si può aspet-

tare certamente la trafila. Mi riferisco soltanto all'attività giudiziaria, ma ciò vale per tutti gli ambiti, infatti, quando è previsto un controllo, è sempre consentita la possibilità di deroghe in casi di comprovata urgenza.

L'emendamento che ho firmato si riferisce, appunto, ai casi di comprovata urgenza, là dove, se si attendono i tempi previsti dalla normativa, può derivare un pregiudizio per il Consorzio.

Questi sono i tre aspetti sui quali interveniamo: limitare maggiormente la discrezione degli organi di gestione; ridisegnare la composizione degli organi di gestione; effettuare il controllo sull'attività di gestione.

È importante sottolineare che abbiamo raggiunto un compromesso tra il principio di sussidiarietà, che sovrintende alla nascita dei Consorzi stessi, e il potere di formazione, che spetta a noi. È evidente che questo equilibrio risente molto della contingenza. Se non avessimo constatato che i tributi sono stati imposti in quella maniera approssimativa e tanto contestata, probabilmente avremmo avuto una normativa dei controlli più tenue e meno incisiva. Tuttavia, l'esperienza recente ci ha indotti a essere più invasivi, ma, allo stato, non può essere altrimenti.

Ho ascoltato un'altra preoccupazione, anch'essa legittima, circa la possibilità che i Consorzi riescano ad autofinanziarsi. Ecco, dobbiamo partire proprio dall'autofinanziamento, altrimenti i Consorzi diventerebbero enti strumentali della Regione. Nondimeno, se andiamo a leggere attentamente le norme, l'intervento dell'ente pubblico nei bilanci dei Consorzi è previsto per alcune attività, come è previsto che le uscite che vanno al di là dell'interesse diretto del consorziato, ma attengono al beneficio che ne trae la collettività, sono poste a carico dell'ente pubblico. Ora non ritrovo l'articolo, ma posso cercarlo.

A ogni modo, la preoccupazione che qualcuno ha manifestato è stata tenuta presente e trova un'esplicita statuizione. Difatti, il comma 7 dell'articolo 18 dice che «i benefici di

presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno economicamente valutati nel Piano di classifica e ripartiti tra gli enti pubblici interessati a tali benefici».

In conclusione, vorrei dire che è urgente consentire ai Consorzi di rimettersi in moto e di riprendere in mano la propria missione. È inutile osservare che, se l'esperienza della prima applicazione della legge dovesse manifestare qualche criticità, nulla impedirà al legislatore futuro di intervenire ancora.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Mazza. Ne ha facoltà.

MAZZA. Signor Presidente, collegandomi a quanto il collega Sannicandro ha appena detto, vorrei chiedere a lui – esperto di diritto e di democrazia, con un'esperienza, sul piano amministrativo e in seno al Consiglio Regionale, per me encomiabile – se siamo sicuri che autonomia di gestione significhi correttezza da tutti i punti di vista.

In passato, abbiamo visto come agivano i Consorzi, causando ingiustizia, attuando diseguaglianze di trattamento e generando lamenti da parte di coloro che avrebbero dovuto ricevere dei benefici. Siccome reputo che il settore agricolo, su cui maggiormente incide questa legge, sia molto delicato per questa Regione, credo che si debba prestare molta attenzione.

Per esempio, se consideriamo la composizione del futuro consiglio di amministrazione, con i 5 membri di cui 2 di parte pubblica, per ciascuna fascia di contribuzione e quant'altro, mi chiedo quanti possibili giochi si possano fare con una combinazione di questo tipo. Immagino quali interessi si possano creare sui Consorzi di bonifica e su tutto quello che ruota intorno a essi. Mi domando, quindi, anche quanta parte possa avere l'Amministrazione pubblica nel determinare un controllo su questo.

Personalmente, avrei preferito che ci fosse una presenza regionale in seno ai consigli di

amministrazione perché, forse, la Regione è *super partes*. Ritengo, comunque, che lo sforzo si sia fatto e che la Commissione abbia agito cercando un criterio equo, com'è stato sottolineato più volte. Ecco, spero che questo criterio equo si attui, anche se credo – ripeto – che occorre fare molta attenzione. Grazie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Palese. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, senza voler ripercorrere tutta la storia dei Consorzi di bonifica, credo occorra dire qualcosa sul perché non si è intervenuti, in 7 anni, con una norma organica come quella oggi in discussione. La Costituzione a suo tempo ha previsto e continua a prevedere l'esistenza dei Consorzi di bonifica, che hanno avuto una funzione importante negli anni scorsi. Tuttavia, nella nostra Regione – non so nelle altre – i Consorzi di bonifica, a un certo punto, sono entrati in una situazione di squilibrio finanziario per diversi motivi.

Non c'è dubbio che il primo problema è stato determinato da un'organizzazione che consentiva ai Consorzi di bonifica di usufruire di ingenti risorse, prima come soggetti attuatori di molteplici interventi straordinari finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno, in particolare per bonifica e irrigazione, e successivamente come soggetti attuatori della legge n. 64 del 1980, allorquando sono stati ripristinati e rafforzati.

Tornando ai Consorzi, ciò ha comportato due grossi *vulnus*. Il primo è la mancanza di entrate relative al 10 per cento. Il secondo – peggiore di questo, soprattutto per il Consorzio Terre d'Apulia – è che, come emerge dalla relazione del Commissario, essere soggetto attuatore della legge n. 64 del 1980 ha determinato scelte successive da parte dei Consorzi, specialmente il Terre d'Apulia, che era strutturato come un ministero, in termini di personale e quant'altro. A un certo punto, siccome sono venute meno le spese generali,

quindi le entrate generali, sono iniziate le difficoltà finché, nel 1998, per il Consorzio Terre d'Apulia, dovemmo fare il commissariamento per dissesto finanziario. A oggi, rimane l'ultimo e unico Consorzio commissariato per questo motivo.

Dico questo perché dobbiamo comprendere come si è proseguito. Non è stata, infatti, solo responsabilità della norma sulla sospensione dei ruoli, che pure ha determinato un'altra "botta" rispetto alle entrate dei Consorzi di bonifica. All'epoca, l'Amministrazione regionale fu costretta addirittura ad assumere la titolarità dei pozzi perché l'erogazione dell'acqua, anche nei confronti dell'Acquedotto pugliese in certe zone della Regione, non veniva più assicurata in quanto il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia e altri avevano le somme pignorate a livello di tesoreria.

Successivamente abbiamo avuto l'altro *vulnus*. Infatti, le Commissioni tributarie, la Corte di cassazione e poi anche la Corte costituzionale hanno stabilito che il tributo per interventi di bonifica da parte dei Consorzi non può essere indistinto, ovvero pagato da tutti, ma deve essere vincolato all'effettiva dimostrazione del beneficio avuto.

A quel punto, la Giunta regionale, per evitare oltre un milione di ricorsi, che avrebbe perso tutti di fronte alla Commissione tributaria, sospese semplicemente i ruoli, in attesa di determinare i nuovi, che sono stati rideterminati, con varie vicende presso il TAR poiché alcuni Comuni intervennero per non essere stati coinvolti. Adesso non ricordo bene la questione. Tuttavia, la tomba sulle entrate dei Consorzi è stata messa dalla legge del 5 agosto del 2005, che annullò i ruoli. Poi, seguirono lo studio degli universitari e così via.

In sintesi, fino al 31 dicembre 2006 si è proceduto con anticipazioni, che erano state registrate solo come uscite sul bilancio regionale, ragion per cui, con la legge n. 12/2011, abbiamo avuto la possibilità di mettere una pietra tombale, intendendoli come contributi straordinari. Dal 1 gennaio 2007 fino al 30

giugno di quest'anno, abbiamo una cifra consistente, contabilizzata in 140 milioni di euro. In più, i Consorzi commissariati – come vedete dalla relazione del dottor Stanco – hanno altri 149 milioni di euro di debiti propri. Questa è la situazione.

In questo contesto, vi è un altro elemento che non può essere assolutamente trascurato. Infatti, è fin troppo evidente che questa riforma reintroduce la possibilità per i Consorzi di bonifica di fare i Piani di classifica e di esigere le tasse. Ora, per poter riconquistare la credibilità da parte dei cittadini, affinché acconsentano all'erogazione delle cartelle e paghino le tasse, non sarà sufficiente quanto la norma prevede, ovvero che il tributo debba essere richiesto solo a seguito della dimostrazione di un effettivo beneficio ricevuto dall'attività dei Consorzi di bonifica. Pertanto, come politica, dobbiamo – ci piaccia o meno – istituire un sistema di controlli, altrimenti, non pagherà nessuno e rischiamo una rivolta fiscale. Questo è il punto.

Sotto questo aspetto, in Regione viviamo una situazione strana; infatti, quando si tratta della gestione della Regione nessuno dice niente, qualsiasi norma può essere adottata; invece, quando parliamo di ASL, di Consorzi ASI, di Consorzi di bonifica, di agenzie e così via, cominciano spinte e pressioni di ogni genere e in ogni luogo. In questo caso, dobbiamo mettere un punto fermo.

Non ho idea delle modalità procedurali. Da questo punto di vista, non ho nessuna difficoltà a sposare quello che i colleghi del mio Gruppo hanno detto per cercare di perfezionare la riforma. Tuttavia, i controlli ci debbono essere. Poi, se qualcuno dirà che sono anticonstituzionali, non c'è dubbio che il Governo se ne assumerà la responsabilità.

In questo Paese, la sciagura più grande è stata togliere i controlli su tutti gli atti della Pubblica amministrazione (Comuni, Province, Regioni e così via); non c'è stato danno più grave per le tasche dei cittadini. Certo, dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra il con-

trollo, che è necessario, e il funzionamento dei Consorzi, senza trascurare che abbiamo qualche riserva – assessore, lo diciamo in maniera chiara – su un potere di centralizzazione che interferisce sulle decisioni. Dobbiamo, quindi, trovare questo equilibrio perché solo in questo modo possiamo dare un segnale che consenta ai cittadini di riacquistare fiducia nei confronti della gestione dei Consorzi.

Il dottor Stanco ci consegna un quadro terribile, che, per fortuna, non vale per tutti i Consorzi. Infatti, tranne che per il Consorzio di Ugento e Li Foggi, dove non vi è una situazione di difficoltà finanziaria, sugli altri è meglio stendere un velo non solo pietoso, ma di grande pietà.

Davanti a questa situazione, si annuncia un terzo e ulteriore intervento, che attendiamo di vedere. Per parte nostra, abbiamo cercato di contribuire a migliorare il testo.

Consigliere Losappio, non ho bisogno di difendere il collega Di Gioia, che si difende bene da solo; tuttavia, se con la legge n. 211 è stata introdotta la norma del sorteggio per ciò che riguarda il sistema di revisione contabile, a partire da quella data questi soggetti devono essere sorteggiati. Non possiamo, quindi, non raccogliere la sollecitazione contenuta nell'emendamento formalizzato dal collega Di Gioia, che, peraltro, mi vede cofirmatario, anche perché procede nella direzione dei controlli cui prima mi riferivo.

Ciò vale per tutte le altre parti di questa riforma che sono migliorabili o che potrebbero essere integrate anche successivamente. In assenza di decisioni sulla riorganizzazione, sollecitata dalla norma del Governo Prodi – per vari motivi si sta procedendo in maniera diversa – dobbiamo considerare tre variabili: la situazione debitoria precedente; il costo della gestione, compreso il personale; e le risorse che saremo in grado di incassare dai Piani di classifica, quindi dalle nuove tasse.

Purtroppo, la norma che stiamo approvando, pur consentendo i nuovi ruoli, quindi la reintroduzione di nuove tasse, non dà nessuna

certezza che i quattro Consorzi di bonifica attualmente commissariati, che necessitano di 30 milioni di euro di contributo straordinario da parte della Regione per mantenersi, possano avere il *plafond* necessario. Pertanto, in assenza di questa certezza, riteniamo di astenerci su questo provvedimento, per quanto riteniamo che rappresenti un passo avanti necessario. Non ostacoliamo, dunque, questa riforma, che, peraltro, in sette anni non abbiamo mai intralciato.

Riguardo alla dotazione finanziaria, devo dire che sicuramente sarà inferiore a quella del 2004, quando i Piani di classifica erano indirizzati a tutti i cittadini, sia quelli che ricevevano beneficio, a cui i Consorzi possono chiedere la tasse, sia a quelli che non lo ricevevano. Pertanto, sicuramente avremo una contrazione, quindi non avremo i 30 milioni di euro. Ciò nonostante, è importante partire e verificare.

Rispetto alla situazione debitoria pregressa – come ho detto in altre circostanze, anche nella passata legislatura – non trovo alternativa diversa rispetto a quella suggerita dal Commissario Stanco, il quale afferma che la politica è responsabile di questa situazione perché è il Consiglio regionale che ha soppresso le tasse, quindi le entrate, ragion per cui l'unico sistema è mutuare la norma statale attualmente in vigore per gli Enti locali dissestati (Comuni e Province). Difatti, rispetto agli Enti locali dissestati, il Governo – nello specifico, il Ministero dell'interno – è garante dell'erogazione di un mutuo, quindi provvede a pagare, mentre, in questo caso, ciò spetterebbe alla Regione. Parliamo – ripeto – di 140 milioni di euro, più 15; infatti, 140 c'erano già, aggiungendo gli ulteriori 15 fino al 30 giugno, fanno 155 milioni di euro.

Vorrei fare un'ultima considerazione. Occorre uno sforzo per riprendere credibilità. Dico questo anche in riferimento al punto che sarà maggiormente discusso, cioè il problema dei controlli. È evidente che, oltre a ripristinare un tasso di fiducia sufficiente a poter chie-

dere nuovamente le tasse ai cittadini, quella norma è fortemente condizionata dalla storia.

Difatti, questa è una pagina non bella per la Regione, visto che bisogna sottrarre alle casse regionali la somma di 155 milioni di euro, senza contare i 98 già condonati. Con quelle somme potevano essere fatte tante altre cose per affrontare i problemi di cui ci riempiamo la bocca (fasce deboli, lavoro per i giovani e così via), invece sono state erogate ai Consorzi, che non incassavano i soldi non perché lo avevano deciso, andando in squilibrio per sciatteria, ma perché lo avevamo detto noi all'unanimità in Consiglio regionale.

Credo che si possa affrontare tranquillamente il problema della riforma, che è un primo passo. Vedremo, poi, anche sulla situazione del personale, che non c'è molta alternativa. Le aspirazioni e le aspettative di tanti operatori precari, che vorrebbero interventi a loro favore, sono legittime; tuttavia, l'impraticabilità di procedere in questa direzione mi sembra fin troppo evidente. Da qui scaturisce la necessità di blindare questo testo, non ammettendo interventi sul personale e sulla gestione finanziaria, che ha bisogno di una valutazione, con l'assessore al bilancio in particolare, per vedere come uscire fuori da questa situazione.

Oltretutto, con un debito così forte nei confronti della Regione, non so se e quante tesorerie saranno nelle condizioni di regolare anticipazioni, anche a seguito delle rigorose norme bancarie di Basilea 2 e Basilea 3. Parliamo, infatti, pur sempre di enti che hanno già un'esposizione debitoria di oltre 150 milioni di euro, per cui fare anticipazioni di tesoreria per la gestione straordinaria al buio, finché non incassano i ruoli, non sarà semplice.

Insomma, abbiamo ancora molta strada da fare. Da parte nostra, c'è tutta la buona volontà, ma rivolgiamo all'assessore la preghiera di valutare con grande attenzione i tanti suggerimenti che stanno venendo dai colleghi consiglieri regionali perché molti emendamenti sono migliorativi. Dico questo ribadendo la ferma intenzione di stabilire, per i motivi che

ho detto, un sistema di controlli, che consenta, però, la praticabilità dell'attività dei Consorzi di bonifica, anche rispetto alla questione dei tempi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo regionale, assessore Stefàno.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Grazie, Presidente. Mi accingo a fare questa breve replica convinto, come tutti quelli che mi hanno preceduto, che oggi ci sia soprattutto da gioire per la responsabilità con la quale quest'Aula si accinge a varare un provvedimento fortemente atteso dalla comunità pugliese e non solo dagli *stakeholder*, che pure hanno contribuito, nella fase precedente alla discussione odierna, al concepimento di un testo che tenesse in equilibrio le diverse sensibilità e problematiche.

Peraltro, gli interessati hanno voluto anche oggi testimoniare la loro adesione alla linea che abbiamo adottato, attraverso un documento unitario, sottoscritto da tutte le associazioni di categoria, del mondo agricolo e dei lavoratori, chiedendoci di proseguire senza indugi su questa strada, sapendo che ci toccherà – per usare le parole del Presidente Decaro – bere, dopo la parentesi odierna, un altro calice, che ci auguriamo sia meno amaro possibile per la comunità pugliese. Un provvedimento come questo ha, infatti, l'ambizione di dare risposte all'intera comunità regionale, non solo al mondo agricolo, che pure è considerato intimamente legato alle vicende dei Consorzi di bonifica.

Oggi affrontiamo questa discussione con lo stesso stile che ha caratterizzato le discussioni in Commissione, quindi con un atteggiamento non di parte e aperto al miglioramento di un testo che sarebbe sbagliato immaginare di ascrivere solo a una parte di questa Assise e non all'intera Aula. Inoltre, affrontiamo il dibattito, sapendo che la barra, per noi, deve es-

sere di non rinunciare ai principi che ci siamo dati nella scrittura del testo e che sono stati dettagliatamente richiamati nell'intervento del Presidente Palese, il quale ha evidenziato, con una puntualità che faccio mia, la responsabilità che abbiamo, come sistema Puglia, di dare credibilità a una parte del nostro sistema, ovvero ai Consorzi, che, in questi anni, per alcune vicissitudini, hanno perduto la fiducia non solo del mondo agricolo, ma dell'intera comunità pugliese.

Da questo punto di vista, in questa mia breve replica, voglio riportare alla vostra attenzione un aspetto di cui sono convinto. Oggi ci accingiamo a discutere e varare una legge che non sono certo sia la migliore possibile. Tuttavia, credo che sia la migliore sintesi possibile tra le diverse sensibilità che abbiamo registrato in questi anni su questo tema, che, peraltro, la discussione di oggi ha disegnato plasticamente all'Aula. Chi rappresenta quelle parti della Puglia in cui l'esperienza dei Consorzi è stata – per fortuna – meno critica teme che la nostra legge possa invadere l'autonomia gestionale di questi enti. Viceversa, i rappresentanti delle parti di territorio regionale che hanno vissuto un'esperienza meno rosea chiedono di tenere ben dritta la barra dei controlli per assicurare a questi organismi, a cui la Costituzione riconosce anche attualmente un ruolo, quella credibilità che la norma da sé non può dare.

È sbagliato immaginare che questa norma che reintroduce – peraltro, in continuità rispetto alle norme straordinarie che abbiamo approvato qualche mese fa – il principio dei ruoli possa restituire credibilità ai Consorzi. Questa va restituita attraverso l'operatività dei Consorzi stessi, che deve seguire almeno due evidenze. La prima è rendere la gestione il più trasparente possibile rispetto all'interesse generale; la seconda è emettere ruoli solo per i servizi che destinano un'effettiva utilità ai singoli contribuenti. Da questo punto di vista, credo che lo sforzo non sia solo approvare la legge, ma lavorare successivamente tutti in-

sieme perché, dopo l'approvazione, sarà necessario supportare l'attività dei Consorzi nei singoli territori.

Credo che sarebbe sbagliato non riconoscere il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, anche attraverso scelte impegnative da parte di chi è chiamato al Governo di una Regione. Voglio sottolineare, per esempio, l'atto della nomina di un commissario unico che ci aiutasse a concepire tutte le fasi propedeutiche all'attuazione della riforma. Infatti, questo è stato un gesto di alta responsabilità, condiviso da quest'Aula, attraverso il quale la politica ha voluto rinunciare al suo potere di nomina, optando per un processo che escludesse il sospetto che la politica volesse intervenire nelle fasi gestionali. Per questo, abbiamo coinvolto una persona che nulla aveva a che fare con la nomina politica, chiedendole di aiutarci a ricostruire il quadro degli errori commessi negli anni precedenti e di indicarci qualche soluzione che potesse consentirci di uscire da questo guado.

Oggi quel percorso – come tutti riconosciamo – ci torna utile per una più immediata operatività della riforma complessiva. Con il provvedimento che spero approveremo oggi, con tutti gli emendamenti e i miglioramenti che deriveranno dalla successiva discussione, rispetto ai quali mi dichiaro assolutamente disponibile, senza preclusioni di sorta, facciamo il passo avanti di restituire l'autogoverno ai Consorzi. Tuttavia, non raggiungiamo ancora il punto finale al quale vogliamo arrivare, cioè dare a questi enti anche un'autonomia finanziaria perché, per volontà unanime della Commissione e quindi di quest'Aula, abbiamo deciso di affrontare questo punto in un momento successivo, quando i nuovi Piani di classifica, ispirati alle norme che in questo provvedimento abbiamo confermato, mostreranno l'esatta portata dell'intervento che i Consorzi possono operare oggi.

Ciò nonostante, abbiamo voluto tenere la barra dritta. Infatti, non è immaginabile di far recuperare credibilità a un sistema – che cer-

tamente, oggi, parte con il piede svantaggiato – attraverso una norma che attribuisca per legge tutte le funzioni possibili ai Consorzi. Abbiamo, quindi, dato al sistema Puglia la possibilità di affidare loro alcune funzioni non per legge, ma attraverso un giudizio di merito, in relazione all'attività che svolgono, condizionando la loro volontà a una sorta di operatività di merito, alla quale tutti saranno chiamati da oggi in poi.

Condivido quello che dice il collega Ventricelli. Forse si poteva fare di più, provando ad aggregare e a disegnare, attraverso la norma, un sistema più snello. Anche in questo caso, però, abbiamo cercato di tenere in equilibrio le sensibilità e gli interessi dei diversi territori, sapendo che questa norma non è una camicia di forza, ma è legata a questo momento storico, quindi l'esperienza che vivremo nei prossimi mesi ci indicherà se sarà opportuno modificare qualcosa.

Concludo con due osservazioni. In primo luogo, non credo che oggi possiamo affrontare la questione dei controlli come se fossimo all'anno zero. Come hanno detto i colleghi Rocco Palese e Arcangelo Sannicandro, è del tutto evidente che l'impostazione che ha determinato la linea normativa sui controlli sconta le difficoltà vissute in questi anni. Personalmente, ammetto che un incrocio pericoloso di norme, che si sono succedute negli anni, mi ha portato spesso a dover rispondere alle esigenze degli uffici, che chiedevano informazioni, ma non avevano la possibilità di avere risposte da parte dei Consorzi, che si sentivano lesi nella loro autonomia.

Peraltro, mi fa piacere che l'emendamento che conclude tutto il percorso sull'articolato sia portato in Aula dai Capigruppo. Difatti, quell'emendamento porta in sé i risultati di questa discussione, che sicuramente condurrà a soluzioni più esuberanti rispetto all'anno zero. Tuttavia, credo che ciò sia anche nell'interesse dei Consorzi, che possono vivere serenamente, in relazione al fatto che una buona operatività non ha nulla da temere da un quadro di

norme di vigilanza e di controllo più rigido e puntuale rispetto al passato.

Del resto, il controllo di legittimità non viene svolto dalla Giunta, ma è affidato all'Ufficio bonifiche che è presente all'interno dell'assessorato, come accade, del resto, oggi, seppur nella confusione normativa che viviamo. Da questo punto di vista, voglio rassicurarvi.

Rispetto agli altri temi che avete sollevato e che sono stati oggetto di un vostro intervento emendativo – che, tra l'altro, ancora non ho visto perché ho voluto rimanere attento alla discussione – ci confronteremo a breve.

Se lo vorrete, mi dichiaro anche disponibile a sospendere i lavori per 10 minuti per esaminare gli emendamenti con i Capigruppo. Vorrei, però, far salvo l'obiettivo di fare in modo che le pressioni, che pure possono provenire dai singoli territori e che non vedo come un fantasma, considerandole legittime, non demoliscano la struttura generale che abbiamo costruito, altrimenti faremmo un passo all'indietro che minerebbe l'impianto complessivo.

D'altronde, anche io ho prodotto alcuni emendamenti questa mattina in Aula, non perché ho cambiato idea, ma perché nelle fasi successive alla discussione in Commissione e alla rilettura tecnica che abbiamo voluto affidare all'Ufficio legislativo, insieme ai Capigruppo, abbiamo voluto puntualizzare meglio alcune parti per renderle più evidenti ed evitare che nel prosieguo operativo si possano verificare interpretazioni non autentiche o addirittura pericolose della norma.

Peraltro, prima della presentazione in Aula, ho condiviso con tutti i Capigruppo questi emendamenti, che ritengo migliorino ulteriormente un testo che – ripeto – rappresenta un atto di grande responsabilità che questa Assise regionale compie nei confronti del sistema Puglia. D'altronde, non possiamo più immaginare di proseguire sulla strada delle anticipazioni perché abbiamo un quadro finanziario che non lo consente più. Non pos-

siamo neppure proseguire sulla strada di rimandare al futuro la decisione su quello che è stato fatto in passato perché è cambiato il mondo. Oggi, il mondo ci chiama alla responsabilità di ottimizzare quelle poche risorse che abbiamo per le reali necessità di questa Regione, anche in fatto agricolo.

La mia sollecitazione, che associo all'apertura assoluta rispetto alla discussione successiva sugli emendamenti, è di fare tutti un passo indietro per salvaguardare un impianto che ritengo abbia affrontato i temi cruciali del problema. Per esempio, abbiamo chiarito definitivamente cosa debba intendersi per "beneficio diretto". Oltretutto, abbiamo voluto anche dare dei segnali coerenti rispetto alla discussione che si affronta in questo Paese. Credo, infatti, che la riduzione e l'ottimizzazione del numero degli organi e del funzionamento sia un segnale coerente alla discussione generale del Paese, nel quale si affronta la questione della riduzione del numero dei parlamentari e dei consiglieri regionali e dell'eliminazione delle Province.

Pertanto, non possiamo non assumerci la responsabilità di affrontare il dibattito sull'ottimizzazione di organi che in passato erano elefantiaci e che – come abbiamo visto – piuttosto che agevolare i processi decisionali, molto spesso li hanno frenati e inquinati con interessi territoriali che, a volte, non corrispondono all'interesse generale di una comunità.

Chiudo, ringraziando – non per rito – tutti i commissari, e soprattutto il Presidente Gianfreda, del lavoro che abbiamo realizzato. Chiedo scusa, anche in Aula, per le mie esuberanze, che erano molto spesso il risultato delle pressioni che avverto dal mondo agricolo, ma non solo, sulla necessità di dare una risposta attesa da troppi anni. Ringrazio nuovamente tutti i commissari e i Capigruppo dell'aiuto che mi hanno dato. Credo che la validità di questo provvedimento derivi da quella del lavoro di squadra che abbiamo svolto.

È un provvedimento che non ascrivo alla mia penna, ma che riconosco alla complicità

di una Commissione che ha lavorato bene e dei Capigruppo che, in quella Commissione, non hanno mai fatto mancare la loro presenza e il loro aiuto: un aiuto prezioso, che io mi auguro consegnerà finalmente alla Puglia il secondo tratto di una riforma, assolutamente indispensabile per poter scrivere puntualmente la terza parte.

Questo sarà possibile solo quando il Commissario avrà terminato di svolgere le funzioni che gli abbiamo affidato, che trovano nei Piani di classifica il punto più alto dell'inquadramento gestionale, ma che hanno anche consentito di fare una ricognizione, una fotografia puntuale della situazione alla quale saremo chiamati a dare una risposta. Parlo di una risposta responsabile, che non sarà di poco conto per le responsabilità anche di natura finanziaria che la Regione si è assunta in tutti questi anni.

Presidente Maniglio, sottopongo alla sua valutazione l'opportunità di una sospensione brevissima (credo che non siano necessarie lunghe sospensioni) per poter valutare, se sarà opportuno, con i Capigruppo, gli emendamenti e quindi assicurare una più veloce discussione in Aula. Grazie.

PRESIDENTE. Stavo proponendo anche io, d'accordo con l'assessore, una sospensione, ritenendola proficua. Tuttavia, da quello che capisco non è necessaria.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V – Parte II – della Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, promuove e attua la bonifica integra-

le quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare. In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

2. La presente legge:

a) adegua il regime di intervento dei Consorzi di bonifica, disciplinandone l'attività;

b) disciplina le modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale comunitari, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale;

c) adegua la disciplina del settore ai principi contenuti nella parte III – sezioni II e III – del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) prevede il riordino territoriale dei comprensori di bonifica e la riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n.1) a firma dell'assessore Stefano, del quale do lettura: «All'art. 1, comma 1, dopo le parole "... e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato..." aggiungere le parole "... e del protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008."».

Sono stati presentati due emendamenti (nn. 2 e 3), identici nel testo, a firma rispettivamente del consigliere Gatta e dei consiglieri De Leonardis e Di Gioia, dei quali do lettura: «Al comma 1, terzo rigo, dopo le parole "... delle leggi dello Stato" aggiungere le parole "... e del Protocollo d'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008,"».

Li pongo ai voti.

Sono approvati.

Do lettura della seconda parte dell'emendamento (n. 3) a firma dei consiglieri De Le-

onardis e Di Gioia: «Dopo “al prevalente uso irriguo” aggiungere “al deflusso idraulico”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefàno.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

È approvato.

Sono stati presentati due emendamenti (n. 4 e 5), identici nel testo, rispettivamente a firma dell'assessore Stefàno e del consigliere Gatta, dei quali do lettura: «Al comma 2, lettera d) sostituire il termine “...riorganizzazione...” con il termine “... ridefinizione.”».

Li pongo ai voti.

Sono approvati.

Sono stati presentati due emendamenti (nn. 6 e 7), identici nel testo, rispettivamente a firma del consigliere Gatta e dei consiglieri De Leonardis e Di Gioia, dei quali do lettura: «All'art. 1, dopo il comma 2 aggiungere il comma 3: “3. L'attività di bonifica si informa altresì al principio comunitario di precauzione e al principio di prevenzione del danno ambientale ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Li pongo ai voti.

Sono approvati.

Pongo ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

(Classificazione del territorio e riordino dei comprensori di bonifica)

1. La Giunta regionale, sentita la compe-

tente Commissione consiliare, al fine di dare attuazione ai principi contenuti nella intesa istituzionale sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, nell'ottica di riordinare la normativa vigente in materia, individua gli ambiti territoriali denominati “comprensori di bonifica”. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica. La Regione può escludere parti di esso per i quali non ritiene necessario estendere l'azione di bonifica.

2. Per garantire unitarietà, organicità, efficacia ed efficienza alla programmazione e all'attuazione dell'azione di bonifica integrale sul territorio pugliese, l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Organizzazioni professionali agricole, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e l'Unione regionale delle bonifiche, propone all'approvazione della Giunta regionale un progetto per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili, corredato della pertinente cartografia, tenuto conto dei seguenti criteri e finalità:

a) omogeneità territoriale sotto il profilo idrografico ed idraulico;

b) necessità del territorio di azioni ed interventi per le finalità di cui all'articolo 1;

c) idoneità a soddisfare le esigenze di interventi connessi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

d) idoneità a garantire organicità di azioni e di interventi, funzionalità operativa ed economicità di gestione.

3. Su ciascun comprensorio, come delimitato ai sensi del precedente comma 2, opera un Consorzio di bonifica.

4. La Regione può stabilire che più comprensori di bonifica siano gestiti da un unico Consorzio di bonifica.

5. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) della deliberazione di Giunta regionale di cui al presente

articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 8), a firma dei consiglieri Palese e Congedo, del quale do lettura: «Dopo l'ultimo periodo del primo comma aggiungere: "Almeno mille consorziati possono, con motivata istanza, domandare alla Giunta Regionale la esclusione di parte del territorio dall'azione di bonifica. Su tale istanza la Giunta Regionale ha l'obbligo di provvedere motivando il proprio provvedimento."».

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefàno.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento. *Non è approvato.*

È stato presentato un emendamento (n. 8/bis), a firma dei consiglieri Brigante e altri, del quale do lettura: «All'art. 2, al comma 2, prima della lettera a) dopo le parole "... pertinente cartografia, tenuto conto..." aggiungere le parole "di uno o più"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

art. 3

(Piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili)

1. Per ciascun comprensorio il Consorzio di bonifica territorialmente competente,

d'intesa con la Regione, sentite Province e Comuni, predispone, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, un Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato Piano di bonifica. Al Piano di bonifica è allegato l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio di cui all'articolo 20. Scaduto il termine la Giunta Regionale, su proposta del competente Assessore, invita il Consorzio interessato a provvedere entro trenta giorni, a sanare l'inadempimento; decorso inutilmente il termine fissato la Giunta nomina un commissario ad acta il quale provvede agli adempimenti in via sostitutiva.

2. Il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio sono adottati dalla Giunta regionale e depositati per trenta giorni consecutivi presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, negli albi pretori dei Consorzi di bonifica, delle Province e dei Comuni interessati, oltre che con pubblico manifesto da affiggere a cura della Provincia o delle Province in cui ricadono i comprensori. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R.P. della notizia di avvenuto deposito, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni all'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che le trasmette ai Consorzi interessati per il relativo parere da esprimersi nei successivi trenta giorni. La Giunta regionale, entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per il parere approva definitivamente il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio.

3. Il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono premimente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio, con le stesse procedure di cui al comma 2, possono essere aggiornati ogni qualvolta la Regione lo ritenga opportuno, ovvero lo propongano i Consorzi di bonifica.

4. Il Piano di bonifica individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino ed ai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

5. Per ciascun intervento il Piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità, specificando la natura pubblica o privata dello stesso.

6. Per le opere riguardanti gli Enti Locali dovrà essere raggiunta l'intesa tra il Consorzio e l'Ente che attua l'intervento.

7. Il Piano di bonifica individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione.

8. Il Piano di bonifica ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare ed ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione degli immobili da salvaguardare.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 9), a firma dell'assessore Stefàno, del quale do lettura: «All'art. 3, comma 1 sostituire il termine "... entro centottanta giorni..." con il termine "... entro un anno."».

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, chiederei al Governo una riflessione su questo prolungamento dei termini. È vero che siamo di fronte a un emendamento tecnico, perché

stiamo spostando il termine da sei mesi a un anno, tuttavia ricordo che stiamo spostando la predisposizione del Piano generale di bonifica dopo l'elezione degli organi di autogoverno. In altre parole, i centottanta giorni diventano un anno: mi sembrano un po' troppi, assessore.

È vero che in Conferenza dei Capigruppo non ho posto obiezioni, tuttavia, mi viene da dire che il termine di centottanta giorni è un giusto equilibrio. Sentiamo se questa raccomandazione è accolta o meno dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Stefàno.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Sono assolutamente d'accordo. Avevamo avuto una sollecitazione, da parte del sistema dei Consorzi, a prevedere un periodo un po' più «prudente». Va bene centottanta giorni, dunque ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato.

È stato presentato un emendamento (n. 10) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 3, comma 3 ultimo rigo sostituire la frase "...la Regione lo ritenga opportuno, ovvero lo propongano i Consorzi di Bonifica." con la frase "...i Consorzi di Bonifica e la Regione d'intesa lo ritengano opportuno e lo propongano."».

Il Governo esprime parere contrario.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 11) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 3 eliminare comma 6».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 12) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 3 Dopo l'ultimo comma ag-

giungere: «Le opere di bonifica e d'irrigazione, individuate con decreto assessorile, eseguite dall'Ente irrigazione e di sviluppo agricolo, vengono trasferite, per la gestione, ai consorzi di bonifica competenti per territorio o, in caso di interregionalizzazione, su base di accordi tra le Regioni interessate.»».

Il Governo esprime parere contrario.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

art. 4

(Interventi pubblici di bonifica e di irrigazione)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati interventi pubblici di bonifica e di irrigazione:

a) la realizzazione, la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;

b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del R.D. n. 215/1933;

c) le opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento e recupero delle zone franose;

d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

e) gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani depurati ed affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006;

f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale, silvo-pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica;

g) gli acquedotti rurali;

h) le azioni ed interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue in conformità a quanto previsto dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006;

i) le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;

j) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

k) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente articolo, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali nonché le opere di protezione dalle calamità naturali, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia di avversità atmosferiche e calamità naturali;

l) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estendimento dell'irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;

m) gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere;

n) gli interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;

o) gli interventi e le opere di riordino fondiario;

p) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;

q) la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere volte ad ottenere produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il funzionamento delle opere di bonifica integrate.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 13) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 4, comma 1 dopo la parola "... irrigazione" aggiungere "... se realizzati nei comprensori di bonifica:»»

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Sono stati presentati due emendamenti (nn.

14 e 15), pressoché identici nel testo, rispettivamente a firma del consigliere Gatta e dell'assessore Stefàno, dei quali do lettura: «All'art. 4 comma 1 sostituire il paragrafo q) con la seguente dicitura: "la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere volte ad ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti d'istituto."» e «All'art. 4 comma 1, modificare la lettera s) come segue "... la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere volte ad ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei Consorzi"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefàno.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. I due emendamenti sono quasi uguali, cambia solo la parte finale. Vi pregherei di tenere conto dell'impostazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento a firma dell'assessore Stefàno assorbe dunque l'emendamento precedente a firma del consigliere Gatta.

LOSAPPIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, ovviamente votiamo a favore di questo emendamento, ma aggiungo un'annotazione. Come è noto, sono un sostenitore della diffusione delle rinnovabili e spesso devo confrontarmi con i colleghi – prevalentemente dell'opposizione, ma non solo – che sottolineano più i difetti che non i pregi di questo tipo di energia alternativa.

I difetti ci sono, ma a mio avviso sono residuali rispetto ai pregi.

Vedo ora, in contraddizione con tante cose che ho sentito sulle energie rinnovabili, che vi è quasi un ravvedimento, poiché si decide di dare questa possibilità anche ai Consorzi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento. È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

art. 5

(Realizzazione delle opere pubbliche di bonifica)

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 è attribuita alla competenza della Regione che ne affida la esecuzione ai Consorzi di bonifica ai sensi del punto 4 del protocollo Stato-Regione del 18 settembre 2008.

2. La Regione può affidare ai Consorzi di bonifica la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate al comma finalizzate alla difesa del suolo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 152/2006.

3. Gli Enti concessionari realizzano gli interventi nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, comunitarie, statali e regionali, in materia di lavori pubblici.

4. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, sono a totale carico pubblico.

5. Gli interventi di cui all'articolo 4 sono considerati opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a fini espropriativi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

6. Nell'ambito dei programmi di intervento di cui agli articoli 69, 70 e 72 del d.lgs. 152/2006, è riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione degli impianti pubblici di prosciugamento e di scolo gestiti dai Consorzi di bonifica, diretti a salvaguardare anche insediamenti civili.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 16) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 5, comma 1 sostituire la frase "... attribuita alla competenza della Regione che ne affida..." con le parole "... è affidata..."».

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefano.

STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Il mio parere è contrario per le ragioni che ho spiegato prima. Noi abbiamo tenuto insieme due sensibilità. Siccome l'espressione "può affidare" fa riferimento a una facoltà che non pregiudica il ruolo dei Consorzi, la pregherei, anche nel prosieguo, di mantenere l'impostazione che ci consente di tenere l'Aula più convinta e compatta.

PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato.

Anche l'emendamento (n. 17), sempre a firma del consigliere Gatta, e l'emendamento (n. 18) a firma dei consiglieri De Leonardis e Di Gioia, sono ritirati.

Sono stati presentati due emendamenti (nn. 19 e 20), identici nel testo, rispettivamente a firma del consigliere Gatta e dei consiglieri De Leonardis e Di Gioia, dei quali do lettura: «All'art. 5, comma 6 dopo le parole "...insediamenti civili" aggiungere "... e tutte le attività produttive."».

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefano.

STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Mi fanno notare che sono uguali all'emendamento successivo, a firma del consigliere Gatta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento (n. 21) a firma del consigliere Gatta: «All'art. 5 comma 6 quarto rigo dopo la parola "...civili..." aggiungere "...attività produttive e turistico-ricettive."». Rispetto agli emendamenti precedenti, si aggiunge anche "turistico-ricettive".

STEFANO, *assessore alle risorse agro-*

alimentari. Esprimo parere favorevole sull'emendamento n. 21, che assorbe i due precedenti.

PRESIDENTE. Va bene. Lo pongo ai voti.
È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

art. 6

(Gestione opere pubbliche di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica, in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate, dalla data in cui le stesse vengono loro formalmente consegnate dalla Regione.

2. Nei comprensori ove esistono corsi d'acqua naturali e artificiali, non gestiti attualmente dai Consorzi di bonifica, la Regione può affidarne la manutenzione ai Consorzi stessi, tenuto conto della interconnessione con gli altri impianti di bonifica. A tal fine è stipulata con il Consorzio apposita convenzione contenente l'elencazione specifica dei corsi d'acqua sopraindicati ed il corrispettivo finanziamento.

3. La gestione comprende la manutenzione straordinaria e ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i Consorzi provvedono:

a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica nonché alla imposizione ed alla riscossione dei relativi contributi secondo quanto previsto ai successivi articoli 18, 19 e 20;

b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 (Regolamento sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi);

c) al rilascio delle concessioni, delle licen-

ze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del R.D. 368/1904.

4. Per assicurare rapidità di esecuzione e conseguire economie di spesa, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica possono essere eseguiti in economia, in amministrazione diretta, secondo i parametri e le modalità stabilite dal Codice degli Appalti.

5. Ai fini di una maggiore sicurezza e protezione civile per i territori a valle delle dighe, la Regione eroga ai Consorzi che gestiscono dighe un contributo sulle spese di gestione, compatibilmente con le risorse di bilancio.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 22), a firma dell'assessore Amati, del quale do lettura: «All'art. 6 comma 1 il seguente periodo "Ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27/2008, sono di competenza dei Consorzi di bonifica gli impianti destinati al riutilizzo delle acque reflue ai soli fini irrigui."».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Sono stati presentati due emendamenti (nn. 23 e 24), identici nel testo, rispettivamente a firma del consigliere Gatta e dei consiglieri De Leonardis e Di Gioia, dei quali do lettura: «All'art. 6, comma 2 al secondo rigo dopo la parola "... Regione può...." aggiungere la parola "...prioritariamente..."».

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefàno.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Poiché questi emendamenti vanno nella stessa direzione dei precedenti, per la stessa ragione esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono ritirati.

È stato presentato un emendamento (n. 25) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 6, comma 3 lettera a) al secon-

do rigo dopo la parola "...manutenzione..." aggiungere la parola "...ordinaria..."».

Il Governo esprime parere contrario.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 26) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 6 comma 4 al terzo rigo eliminare la frase "..., in amministrazione diretta, ..."».

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefàno.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Abbiamo discusso su questo tema in Conferenza con i Capigruppo. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

Non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 27) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 6 dopo il comma 5 aggiungere: 6 "Possono essere affidate ai Consorzi di Bonifica per la gestione, l'esercizio e la manutenzione, le opere e gli impianti per la produzione di energie rinnovabili, comprese quelle da fonti idroelettriche, ove trattasi di opere diverse dalle opere pubbliche affidabili in concessione ai consorzi di bonifica."».

Il Governo esprime parere contrario.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARMO

art. 7

*(Opere di bonifica
di competenza privata)*

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari

hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

2. I proprietari possono affidare ai Consorzi di bonifica la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.

3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il Consorzio di bonifica territorialmente competente, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa comprensiva anche delle spese di progettazione.

4. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

(Natura giuridica e statuto)

1. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici a struttura associativa, dotati di autonomia funzionale e contabile e di potere regolamentare, che operano in conformità alle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità. I Consorzi di bonifica sono soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dal successivo art. 35 e seguenti.

2. I Consorzi sono retti da uno Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione, perentoriamente entro 180 giorni dall'insediamento, e pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile. Della pubblicazione è data notizia nel BURP e negli albi dei Comuni del comprensorio consortile.

3. In caso di inottemperanza a quanto stabilito dal precedente comma 2, la Regione sospende l'erogazione dei contributi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP possono essere presentate al Consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni, lo Statuto, unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva, previo parere della Commissione consiliare competente.

Comunico che gli emendamenti (nn. 28 e 29), identici nel testo, rispettivamente a firma del consigliere Gatta e dei consiglieri De Leonardis e Di Gioia, dei quali do lettura: «All'art. 8, comma 1 sostituire le parole "...enti pubblici a struttura associativa..." con la frase "...persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'art.3 del Protocollo d'intesa Stato Regioni 18 settembre 2008,..."» sono assorbiti dall'emendamento (n. 30), a firma dell'assessore Stefano, del quale do lettura: «All'art. 8 comma 1 sostituire le parole "...enti pubblici a struttura associativa..." con le parole "...persone giuridiche pubbliche a carattere associativo..."».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 31) a firma dell'assessore Stefano, del quale do lettura: «All'art. 8 comma 3 le parole "...la Regione sospende l'erogazione dei contributi" sono sostituite dalle parole "...la Regione eserciterà i poteri sostitutivi entro 60 giorni"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

art. 9

(Funzioni)

1. I Consorzi di bonifica, su concessione

della Regione, esercitano nei comprensori di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

a) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 4 e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica;

b) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, su delega dei privati;

c) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere pubbliche di bonifica;

d) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all'articolo 166 del d.lgs. 152/2006.

e) realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi dell'articolo 75, comma 9 del d.lgs.152/2006. A tal fine la Regione, con oneri a proprio carico, può affidare ai Consorzi il compito di contribuire all'azione pubblica per la tutela dello spazio rurale, del paesaggio agrario e dell'ecosistema agricolo e forestale nonché del monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluite nelle reti di bonifica;

f) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

g) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo e della qualità dell'ambiente;

h) elaborazione ed attuazione dei piani di riordino irriguo;

i) progettazione, realizzazione e gestione di opere volte ad ottenere produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il funzionamento delle opere di bonifica integrale.

2. Le opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 4, qualora rientrino nell'ambito delle azioni di difesa del suolo di cui al d.lgs. 152/2006 e siano inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei piani di bacino di cui all'articolo 65 del medesimo decreto legislativo, possono essere affidate ai Consorzi di bonifica per la loro realizzazione.

3. Ai Consorzi di bonifica sono attribuite le funzioni già di competenza dei Consorzi idraulici di 3^a categoria soppressi dalla legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria).

4. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i Consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II del R.D. 368/1904 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del Consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del R.D. 215/1933.

5. La Regione può affidare ai Consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previsti nei piani di bacino di cui all'articolo 65 del d.lgs. 152/2006, dai programmi di intervento di cui all'articolo 69 dello stesso decreto, ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui agli articoli 70 e 72 del medesimo decreto legislativo.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, della l.r. 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia), le Province, i Comuni, i Parchi riconosciuti e insistenti nel territorio della Regione Puglia, gli altri Enti pubblici, possono affidare ai Consorzi di bonifica, assumendone i relativi oneri, la progettazione e realizzazione degli

interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione.

7. Ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, i Consorzi di bonifica, con riferimento alle opere la cui realizzazione è loro affidata in concessione, sono titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 32) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 9 comma 1 primo rigo eliminare la frase "..., su concessione della Regione,..."».

Il Governo esprime parere contrario.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 33), a firma dell'assessore Stefàno, del quale do lettura: «All'art. 9 comma 1, modificare la lettera i) come segue "... la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere volte ad ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei Consorzi."».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

L'emendamento (n. 34) a firma del consigliere Gatta, pressoché identico, si intende assorbito dal precedente.

È stato presentato un emendamento (n. 35), a firma dell'assessore Stefàno, del quale do lettura: «All'art. 9 il comma 4 è abrogato».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Comunico che l'emendamento (n. 36) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 9 comma 5 al primo rigo sostituire il termine "... può affidare..." con la parola "...affida..."» è ritirato.

Pongo ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

art. 10

(Concessioni, licenze, permessi)

1. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua loro affidati in gestione e di cui curano la manutenzione, trovando applicazione i principi di cui al R.D. n. 215/1933 e successive modificazioni ed al R.D. 368/1904.

2. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del R.D. n. 368/1904, sono rilasciate dai Consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente ufficio regionale che deve essere rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende positivamente espresso.

3. Il Consorzio adotta i provvedimenti entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il Consorzio si sia pronunciato, sia pure in via interlocutoria, la domanda si intende accolta.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 37) a firma dell'assessore Stefàno, del quale do lettura: «All'art. 10 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi 2 (ex comma 4 dell'articolo 9) e 3 per cui gli attuali commi 2 e 3 diventano commi 4 e 5.

Comma 2: Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i Consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II del R.D. n. 368/1904 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del Consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del R.D. n. 215/1933.

Comma 3: La Regione entro sessanta giorni emana apposito regolamento che disciplina il

procedimento e le condizioni per l'affidamento in concessione dei beni del demanio di bonifica e irrigazione della Regione Puglia, a qualsiasi titolo nella disponibilità dei Consorzi di bonifica.».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Sono stati presentati due emendamenti (nn. 38 e 39), identici nel testo, rispettivamente a firma dell'assessore Stefano e del consigliere Gatta, dei quali do lettura: «All'art. 10 comma 3 sostituire il termine "...entro sessanta giorni..." con le parole "...entro novanta giorni..."».

Li pongo ai voti.

Sono approvati.

È stato presentato un emendamento (n. 41) a firma dell'assessore Amati, del quale do lettura: «All'art. 10 alla fine dell'articolo è inserito il seguente comma: "6. Salvo quanto previsto dall'art. 166 del D. L.vo 152 del 2006 è sempre ammesso lo scarico degli impianti di depurazione di acque reflue urbane nelle opere di bonifica purché conforme a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, restando nelle competenze dei Consorzi di bonifica la sola definizione delle opportune modalità tecniche di immissione degli scarichi nelle opere di bonifica"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

art. 11

(Convenzioni con imprenditori agricoli)

1. Per favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto lgs 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma

dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57), con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 C.C. e successive modificazioni, iscritti al Registro delle imprese, in particolare per realizzare attività e opere destinate alla tutela e conservazione del suolo e alla manutenzione delle opere di bonifica.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 12

(Catasto)

1. Consorzi istituiscono il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile.

2. L'aggiornamento è effettuato annualmente mediante:

a) la consultazione dei dati del catasto erariale;

b) i dati emergenti dalla documentazione tralativa presentata dai proprietari consorziati;

c) la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999 n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale).

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 13

(Piano di classifica)

1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati al successivo articolo 18, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi ed i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuzione, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

2. L'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto di cui all'articolo 2, comma 2, predispone uno

schema, per la elaborazione del piano di classifica, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, e successivo parere della competente Commissione consiliare permanente. Il Piano è elaborato dal Consorzio di bonifica competente per territorio entro centoventi giorni dalla data di approvazione del piano di bonifica.

3. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del Consorzio, nonché negli albi dei Comuni, che in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del Consorzio, sono trasmessi all'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

4. Il Piano di classifica, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel BURP.

5. Il Piano di classifica è soggetto all'aggiornamento o modifica, con la stessa procedura di cui al presente articolo, a seguito di modifiche del piano generale di bonifica di cui al precedente articolo 3 o per altri motivi che ne comportino il necessario adeguamento.

6. In fase di prima applicazione della legge i piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e, sono adeguati a seguito dell'approvazione del piano generale di bonifica di cui al precedente articolo 3.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 40) a firma dell'assessore Stefano, del quale do lettura: «All'art. 13 il comma 6 è abrogato».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

art. 14

(Pubblicazione)

1. Gli atti degli Organi consortili sono pubblicati nell'albo pretorio del Consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni di cui si dichiara l'urgenza sono pubblicate nell'albo pretorio del Consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di sette giorni.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 15

(Trasparenza ed informazione)

1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

2. I Consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti mediante:

a) pubblicazione nei propri albi pretori anche telematici;

b) la trasmissione delle notizie, entro sette giorni, ai Comuni e alle Province che le pubblicano negli albi pretori e in ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea.

3. I Consorzi di bonifica garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti ed ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e dal regolamento consortile.

4. I Consorzi di Bonifica, per assicurare la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, si adeguano a quanto previsto dalle norme in materia di trasparenza, garantendo la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni a rilevanza esterna.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 42) a firma dell'assessore Stefàno, del quale do lettura: «All'art. 15 comma 4 sostituire le parole "...dalle norme..." con le parole "...dalla legge regionale n. 15 del 20/06/2008"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

art. 16

(Controllo di gestione)

1. I Consorzi di bonifica adottano il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli Organi del Consorzio;

b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del Consorzio:

a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;

b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;

c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.

3. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio provvede al controllo interno di gestione secondo quanto previsto in materia per gli enti locali, eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato.

4. Il Consiglio d'amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili, al fine di conseguire economie nei costi di gestione, istituisce un ufficio legale interno, per la ge-

stione del contenzioso del Consorzio. Il ricorso a professionisti esterni deve essere adeguatamente motivato per la particolarità della causa.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi di bonifica possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimenti.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 43) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 16 eliminare il comma 5».

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefàno.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Il mio parere è contrario. Tuttavia, credo che con l'emendamento successivo (n. 44) abbiamo risolto il problema per il quale si chiedeva di cassare il comma, in quanto abbiamo aggiunto la frase che chiarisce che l'indebitamento necessario ad anticipare le entrate rivenienti dagli oneri di contribuzione è fatto salvo. Quindi, si assicura operatività al Consorzio.

PRESIDENTE. In quanto assorbito dall'emendamento (n. 44) a firma dell'assessore Stefàno, l'emendamento (n. 43) è ritirato dal proponente.

Do lettura dell'emendamento (n. 44): «All'art. 16 comma 5 è aggiunta la frase: "...fatto salvo l'indebitamento necessario ad anticipare le entrate rivenienti dagli oneri di contribuzione risultanti dal piano annuale di riparto,"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

art. 17

(Contributi di bonifica)

1. I proprietari di beni immobili, agricoli

ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui al successivo articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici ai sensi del successivo articolo 20, comma 4. Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica.

2. I Consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di classifica di cui al precedente articolo 13.

3. Il piano di riparto è elaborato sulla base di uno schema predisposto dall'Area per lo Sviluppo rurale, Servizio Agricoltura.

4. I contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.

5. I Consorzi di bonifica negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui al successivo articolo 18, e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un'unica ditta si emette un unico avviso di pagamento.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 45) a firma dei consiglieri Maniglio, Buccoliero ed altri, del quale do lettura: «All'art. 17, comma 1 al 6° rigo aggiun-

gere, dopo le parole "spese di funzionamento del Consorzio" le seguenti parole "fino a un massimo del 30%"».

Il Governo esprime parere contrario.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

Sono stati presentati due emendamenti (nn. 46 e 47), identici nel testo, rispettivamente a firma dell'assessore Stefano e del consigliere Gatta, dei quali do lettura: «All'art. 17 comma 1 eliminare l'ultimo periodo "...Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica."».

Li pongo ai voti.

Sono approvati.

È stato presentato un emendamento (n. 47/bis) a firma dei consiglieri De Biasi, Greco e altri, del quale do lettura: «Il comma 2 dell'art. 17 del D.D.L. N. 11/2010 del 05/07/2010 è così modificato:

"I Consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio consuntivo, approvano il piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di classifica di cui al precedente articolo 13."»

Il Governo esprime parere contrario.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

art. 18

(Beneficio di bonifica)

1. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.

2. Con riferimento alle funzioni consortili

di cui al precedente articolo 9, il beneficio di bonifica può essere:

a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;

b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di collina e pianura;

c) di disponibilità idrica e irrigua.

3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio, tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane, dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.

4. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.

5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue, di cui al precedente articolo 4.

6. Costituisce altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in comprensori serviti da acquedotti rurali in attività.

7. I benefici di presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno economicamente valutati nel Piano di classifica e ripartiti fra gli Enti pubblici interessati a tali benefici.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 48) a firma dell'assessore Stefano, del quale do lettura: «All'art. 18 prima del comma 1 inserire il seguente comma

“...Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica.”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 49) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 18 comma 2 sostituire le parole “...può essere:” con le parole “...è congiuntamente o singolarmente:”».

Il Governo esprime parere favorevole

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

art. 19

(Immobili serviti da pubblica fognatura)

1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.

2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3.

3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione ai Consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 166 d.lgs. 152/2006, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al

beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati d'intesa con i soggetti gestori del servizio idrico integrato.

4. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore, l'Autorità d'ambito, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, procede alla risoluzione del contratto.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 50) a firma dell'assessore Amati, del quale do lettura: «All'art. 19 alla fine del comma 3 le parole "...secondo i criteri fissati d'intesa con i soggetti gestori del servizio idrico integrato." sono sostituite dalle seguenti "... secondo i criteri fissati dalla Regione e dall'Autorità Idrica Pugliese."».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 51) a firma dell'assessore Amati, del quale do lettura: «All'art. 19 il comma 4 è abrogato».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo in votazione l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

art. 20

(Contributi della Regione e di altri soggetti pubblici)

1. La Regione finanzia la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'esercizio di opere pubbliche di bonifica che rivestano preminente interesse generale per la sicurezza territoriale, nei limiti delle risorse stabilite dal bilancio regionale e, in quota parte, degli accreditamenti disposti dallo Stato ai sensi del DPCM 11 maggio 2001.

2. Gli Enti pubblici che affidano ai Consorzi la realizzazione di opere di bonifica e la loro gestione finanziano integralmente le relative spese.

3. La Regione sostiene, compatibilmente con le risorse di bilancio, i costi per il consumo di energia elettrica per attivare impianti pubblici di bonifica per il sollevamento delle acque ai fini di difesa del territorio e dell'irrigazione dello stesso, atteso l'interesse pubblico generale che l'azione svolta da tali impianti riveste sul territorio.

4. I contributi erogati dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica sono detratti dall'ammontare delle somme oggetto del piano di riparto.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 52) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 20 comma 4 dopo la frase "... soggetti pubblici per la manutenzione ..." eliminare le parole "...anche straordinaria ..."».

Il Governo esprime parere contrario.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 20.

È approvato.

art. 21

(Accordi di programma)

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione con le Province, gli altri Enti locali e i Consorzi di bonifica, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 75 del d.lgs. 152/2006.

2. Le Province, i Comuni, i Parchi riconosciuti e insistenti nel territorio della Regione Puglia, gli altri Enti competenti per territorio, nonché gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali, costituiti a norma del d.lgs. 152/2006, possono stipulare con i Consorzi di bonifica intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di

comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere e per il conseguimento di obiettivi comuni.

3. Ai fini della tutela della quantità e della qualità delle acque le Province possono affidare ai Consorzi proprie specifiche funzioni per la salvaguardia delle risorse idriche e per la tutela dell'ambiente.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 22

(Emergenza idrica)

1. Ai sensi dell'articolo 167 del d.lgs. 152/2006, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle acque.

2. La Regione, negli anni caratterizzati da scarsità di risorsa idrica disponibile, che determini la riduzione della quantità di acqua distribuita o addirittura un mancato esercizio della stagione irrigua, interviene, con legge di bilancio, per il ripiano del deficit della gestione dell'irrigazione. A tal fine i Consorzi devono predisporre apposita documentazione attestante l'entità del deficit.

3. La Regione, sulla base del decreto ministeriale di declaratoria dell'eccezionale siccità, provvede ad erogare ai Consorzi le somme eventualmente assegnate dallo Stato per lo specifico intervento, integrate, se necessario, con propri stanziamenti compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

4. Nel caso in cui a seguito della scarsità di risorse idriche vengano disposte limitazioni temporali o quantitative per l'uso irriguo è dovuto, a carico delle altre utenze che traggono vantaggio dalle predette limitazioni, il pagamento di una maggiorazione dei relativi canoni, determinata con delibera della Giunta regionale. L'importo, devoluto ai Consorzi di bonifica, è commisurato ai minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti. Tale importo è detratto dalle

somme da erogarsi da parte della Regione ai sensi del precedente comma 3.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 53) a firma dell'assessore Amati, del quale do lettura: «All'art. 22 il comma 4 è così modificato: 4. Nel caso in cui a seguito della scarsità di risorse idriche vengano disposte limitazioni temporali o quantitative per l'uso irriguo, la Regione Puglia provvederà al ristoro ai Consorzi di bonifica dei minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti. L'importo, devoluto ai Consorzi di bonifica, è commisurato ai minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti. Tale importo è detratto dalle somme da erogarsi da parte della Regione ai sensi del precedente comma 3».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

art. 23

(Risparmio idrico)

1. Al fine di contenere i consumi di acqua per l'irrigazione delle colture e nel contempo tutelare l'ambiente naturale, la Regione interviene, compatibilmente con le risorse di bilancio, sulla base di progetti predisposti dai Consorzi di bonifica, con appositi stanziamenti:

a) per finanziare l'ammodernamento degli impianti di adduzione anche mediante l'installazione di apparecchiature che tendono ad evitare perdite d'acqua nei nodi nevralgici delle infrastrutture irrigue e per l'inserimento nei gruppi di consegna della risorsa di idonei strumenti di misurazione dell'acqua;

b) per erogare contributi per l'espletamento da parte dei Consorzi di una attività di "assistenza tecnica irrigua" che, attraverso idonei sistemi di divulgazione telematica e l'utilizzo

di programmi che rilevino i dati dalle stazioni agrometeorologiche dislocate nei comprensori irrigui, facilitano l'uso corretto dell'acqua ed una ottimizzazione della stessa, anche attraverso l'utilizzazione di idonee apparecchiature aziendali per la distribuzione irrigua alle colture;

c) per finanziare progetti di riutilizzo delle acque reflue depurate ed affinate per uso irriguo in agricoltura.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 24
(Organi)*

1. Sono Organi dei Consorzi di bonifica:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore Unico.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 25
(Assemblea dei consorziati)*

1. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di amministrazione, di cui al successivo articolo 29.

2. L'Assemblea dei consorziati è costituita dagli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e sono in regola con il pagamento del contributo consortile, ai sensi dell'articolo 17.

3. Il Consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per fasce secondo i successivi articoli 26 e 27, nei quali devono essere iscritti i consorziati indicati al secondo comma, appartenenti alla relativa fascia, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi dovuti.

4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina, altresì, i termini e le condizioni per eventuali

integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

5. Per le società e per le persone giuridiche sono iscritte nell'elenco degli aventi diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali a meno che non vengano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.

6. La documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto deve essere depositata a pena di decadenza entro il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 54) a firma dell'assessore Stefano, del quale do lettura: «All'art. 25 al comma 2 la parola "...ai sensi dell'articolo..." è modificata come segue: "...di cui all'articolo"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

È approvato.

*art. 26
(Aventi diritto al voto)*

1. Ogni consorzio, che ai sensi del precedente articolo 25 fa parte dell'Assemblea, ha diritto ad un voto fatta eccezione per le ipotesi previste dal successivo comma 6.

2. Il voto è segreto e personale ed è delegabile solo nei casi di comunioni familiari, ereditarie, società ed enti.

3. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione che rappresenta la maggioranza.

4. Per le società e per le persone giuridiche

il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.

5. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.

6. Qualora il consorziato ai sensi del primo comma abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi del presente articolo, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esercita il diritto di voto sia per se stesso che per gli organismi rappresentati.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 55) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 26 comma 2 sostituire con il seguente dispositivo: "Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Consorzio iscritto nella stessa fascia. È ammessa una sola delega."»

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefano.

STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Il Governo è contrario, per mantenere la linea che avevamo assunto in Commissione, ossia di evitare la delega, se non all'interno dello stesso nucleo familiare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.
Non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 56) a firma dell'assessore Stefano, del quale do lettura: «All'art. 26 i commi 4 e 5 devono essere invertiti e, pertanto, diventano:

4. Per le società e per le persone giuridiche sono iscritte nell'elenco degli aventi diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali a meno che non vengano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.

5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le mo-

dalità previste nello Statuto, che disciplina, altresì, i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 57) a firma dell'assessore Stefano, del quale do lettura: «All'art. 26 al comma 6 la parola "...presente articolo..." è modificata come segue: "...comma 5..."».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

art. 27

(Elezioni del Consiglio di amministrazione)

1. Ai fini della elezione dei Consiglieri i consorziati sono suddivisi in tre fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due.

5. La contribuzione consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti, vanno desunti dall'elenco dei contribuenti aggiornato all'anno in cui il Consorzio indice l'elezione.

6. I consorziati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive fasce

possono presentare la loro candidatura, ciascuno per la fascia di appartenenza. Ad ogni fascia viene attribuito un consigliere.

7. Le candidature devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissate nello statuto, dall'uno per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di 50 sottoscrittori nell'ipotesi in cui l'uno per cento risulti inferiore. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura. Il voto è espresso mediante segno di croce da apporre nella casella risultante a fianco dei nomi della lista prescelta.

8. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuzione; in caso di parità anche nella contribuzione è eletto il candidato di maggiore età.

9. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari e i Consorzi, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.

10. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

11. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del Consiglio di Amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati. Il Presidente o il Commissario straordinario del Consorzio, in carica alla data delle elezioni, provvede non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto termine a convocare il nuovo Consiglio di amministrazione, che risulta validamente costituito anche se non sono stati ancora designati i rappresen-

tanti delle amministrazioni comunali e provinciali di cui all'articolo 29.

12. Le elezioni sono valide qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre fasce, il 10 per cento della contribuzione della relativa fascia.

13. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum l'Amministrazione uscente riconvoca nuovamente l'Assemblea entro sei mesi per ripetere la votazione. Qualora anche tale seconda votazione non risulti valida, gli organi in carica decadono e la Giunta regionale nomina un Commissario con il compito di indire le elezioni entro sei mesi e di provvedere alla gestione ordinaria del Consorzio.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 58) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 27 comma 6 eliminare il periodo "... Ad ogni fascia viene attribuito un consigliere."».

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefano.

STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Intendo far salvo l'impianto che avevamo costruito nella discussione svolta in Commissione. Credo che tale impianto consenta una rappresentatività, né mi è giunta nessuna sollecitazione da parte delle associazioni.

Il mio parere è contrario, ma come sempre mi affido all'Aula.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento. *Non è approvato.*

È stato presentato un emendamento (n. 59) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 27 aggiungere il comma 6/bis: "Ad ogni fascia viene attribuito un numero di consiglieri percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati di ciascuna fascia ed il totale della contribuzione, con arrotondamento all'unità più vicina."».

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefano.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Per le stesse ragioni di prima, il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.
Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 27.
È approvato.

art. 28

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misura di sicurezza che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali;
- e) i dipendenti di organi ed istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti del Consorzio di bonifica;
- g) coloro che hanno avuto l'incarico della gestione finanziaria del Consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
- h) coloro che hanno con il Consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
- i) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del Consorzio;
- j) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

5. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.

6. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili con la carica di Assessore e Consigliere regionale, Presidente e

Vice Presidente della Giunta provinciale, Sindaci e Assessori dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile, Amministratori degli Enti strumentali della Regione.

7. Le suindicate cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano anche al Revisore unico.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 60) a firma dell'assessore Stefàno, del quale do lettura: «All'art. 28 il comma 3 è rettificato come segue:

“Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili con la carica:

- di Parlamentare nazionale e/o europeo;
- di Assessore o Consigliere regionale;
- di Presidente, Vice Presidente, Assessore e Consigliere provinciale della Provincia ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;
- di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;
- Amministratori degli Enti strumentali della Regione”.

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefàno.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. L'emendamento è uguale a quello successivo (n. 61) a firma del consigliere Gatta.

PRESIDENTE. Ne do lettura: «All'art. 28, comma 3 sostituire il periodo al secondo rigo “... Presidente e Vicepresidente della Giunta provinciale, Sindaci e assessori” con il periodo “... Presidente, vicepresidente della Giunta provinciale, assessori e consiglieri provinciali, Sindaci, assessori e consiglieri comunali ...”». L'emendamento è assorbito dal precedente.

Pongo ai voti l'emendamento a firma dell'assessore Stefàno.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 28, nel testo emendato.

È approvato.

art. 29

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di cui tre eletti dall'assemblea dei consorziati.

2. Fa parte del Consiglio di amministrazione un rappresentante dei Comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile.

3. Del Consiglio di amministrazione fa parte, inoltre, un rappresentante della Provincia ricadente nel comprensorio consortile, nominato con decreto del Presidente della stessa, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni consortili. Nell'ipotesi che il comprensorio del Consorzio ricada in più Province, fa parte del Consiglio di Amministrazione il rappresentante di quella nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del comprensorio consortile.

4. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni indicate nella presente legge e nello Statuto del Consorzio.

5. Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni anche nel caso in cui non siano ancora stati designati o sostituiti, in caso di cessazione dalle cariche, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali e provinciali.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 62), a firma dei consiglieri Gatta e De Leonardis, del quale do lettura: «All'art. 29 comma 1 sostituire con il seguente: "1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da sette a undici di cui da cinque a nove eletti dall'assemblea dei consorziati, in proporzione del numero dei consorziati per appartenenza alle singole fasce"».

Il Governo esprime parere contrario.

Ha chiesto di parlare il consigliere De Leonardis. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Signor Presidente, questo emendamento potrebbe sembrare in contrasto con il lavoro che è stato svolto sino ad oggi, sia in Commissione che in Aula, tuttavia vorrei porre all'attenzione dell'assessore due questioni di carattere tecnico.

In primo luogo, non si prevede un aumento del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione, quindi non c'è un aggravio di spesa.

In secondo luogo, considerando che molto spesso ci sono 9-10.000 consorziati, un maggiore numero di membri del consiglio di amministrazione sarebbe più indicato.

Vorrei, soprattutto, richiamare l'attenzione dell'assessore su un problema: quando il consiglio di amministrazione è composto di sole tre persone, si potrebbero determinare degli accordi fra loro; quindi un numero maggiore di membri, a spesa invariata - parliamo solo di un rimborso spese - comporterebbe per il Consorzio di bonifica e, quindi, per noi che oggi variamo questa legge, un maggiore controllo e una garanzia a favore degli utenti.

Eventualmente si può decidere di abbassare o anche di eliminare il compenso, ma è opportuno avere un maggior numero di consiglieri per evitare che si possano stringere degli accordi. Oggi stiamo parlando dei Consorzi di bonifica, che per ragioni giuridiche non rientrano nella fattispecie a cui lei intende riferirsi. Dico questo, assessore Stefano, per avere un maggiore controllo e per evitare che tre consiglieri di amministrazione, con un revisore unico, si mettano d'accordo su qualche questione a discapito della chiarezza complessiva.

Non si vuole con questo moltiplicare le poltrone, anche perché ne tagliamo tantissime; si tratta solo di dare maggiori garanzie a coloro che pagano le quote ai Consorzi di bonifica. È opportuno, a tal fine, che ci sia qualche persona in più che si possa eventualmente mettere di traverso rispetto a eventuali accordi. Non ci sono altre valutazioni.

Non c'è aggravio di spesa, né i Consorzi di

bonifica rientrano nella fattispecie che oggi stiamo trattando. Il nostro è solo un emendamento migliorativo e mirato a un atteggiamento di prudenza, che ritengo possa essere accolto per i Consorzi di bonifica che hanno patrimoni importanti.

Assessore, lo ripeto, la mia proposta non comporta un aggravio di spese, ma risponde solo alla necessaria prudenza che dobbiamo usare nei confronti dei consorziati, per evitare che un domani ci troviamo a dover affrontare situazioni spiacevoli.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Vorrei aggiungere una piccolissima chiosa a quanto detto dal collega De Leonardis.

Assessore, richiamo la sua cortesissima attenzione su un dato che fa il paio con quanto avevo già riferito a proposito della necessità di avere un rappresentante per ogni fascia. Se decidessimo il contrario, di fatto svuoteremmo la funzione di autogoverno che questa legge intende in qualche modo dare ai Consorzi; configgeremmo, peraltro, con il principio costituzionale di sussidiarietà, se la vogliamo portare fino in fondo.

In un passaggio del suo intervento l'assessore ha riferito di non avere avuto sollecitazioni in questo senso dalle associazioni, ma io mi permetto di leggere testualmente un passaggio del documento su cui voi avete tanto lavorato e in virtù del quale avete raggiunto questa intesa: «A proposito della composizione degli organi sociali si evidenzia che il numero estremamente ridotto dei componenti del consiglio di amministrazione (cinque componenti di cui due designati, rispettivamente, dai Comuni e dalle Province) svuota di fatto la funzione di autogoverno ed è in con-

trasto con il principio costituzionale di sussidiarietà, oltre a non rispettare l'effettiva rappresentatività delle fasce di contribuenza che, invece, devono essere proporzionalmente rappresentate sulla base dell'apporto contributivo e della consistenza numerica di ciascuna rispetto al totale della contribuenza».

Assessore, così come ho infelicitemente insistito perché venisse approvato l'emendamento in ordine alla presenza necessaria di un rappresentante per fascia, mi permetto di insistere perché questo emendamento venga approvato dall'Aula. Grazie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Stefàno.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Evidentemente il mio ruolo, in questo senso, è solo di esprimere un parere, che confermo contrario per diverse ragioni. La prima è quella di cercare di stare nella linea di un quadro normativo nazionale che, attraverso il decreto n. 78 del 2010, ci indica la strada di avere organi amministrativi non superiori a cinque componenti, anche per gli organismi che hanno personalità giuridica di diritto privato. Possiamo assolutamente rifarci a questo.

Per le stesse ragioni per le quali il Presidente Palese, anche nel suo intervento, ci richiamava alla responsabilità di dare un segnale di sobrietà al sistema, anche negli organismi, anticipo da ora la mia contrarietà all'emendamento (n. 62/bis) che propone di ridurli addirittura a tre, perché ritengo che lo sforzo che è stato prodotto per diminuire i componenti da trenta a cinque sia uno sforzo importante e dia comunque la possibilità di avere una sufficiente rappresentanza.

Già qualche associazione di categoria mi ha posto questo tema nei giorni precedenti a questa riunione e anche in quel caso mi sono permesso di rispondere che in Consiglio regionale, pur esprimendo 4 milioni 200 mila abitanti, siamo solo 70 e ci stiamo riducendo a 50.

Credo che sia un segnale che può essere mantenuto. Naturalmente mi affido alla decisione dell'Aula.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.
Non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 62/bis) a firma dei consiglieri De Biasi, Greco e altri, del quale do lettura: «Il comma 1) dell'art. 29 del D.D.L. n. 11 del 05/07/2010 è così modificato: “1. “Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri eletti dall'assemblea dei consorziati. I commi 2) e 3) dell'art. 29 del D.D.L. n. 11/2010 del 05/07/2010 sono soppressi”».

Ricordo che il Governo si è già espresso in maniera contraria.

Lo pongo ai voti.
Non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 63), a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 29 dopo il comma 3 aggiungere: “3.bis Partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione del Consorzio, tre rappresentanti del personale dipendente”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefano.

STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Il mio parere è contrario. Credo che introdurremmo un principio normativo assolutamente nuovo nel quadro nazionale e comunitario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.
Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 29.
È approvato.

art. 30
(Designazione dei
rappresentanti dei Comuni)

1. Il rappresentante dei Comuni nel Consiglio di amministrazione è designato da

un'Assemblea composta dai Sindaci dei Comuni del comprensorio o da loro delegati.

2. La convocazione dell'Assemblea di cui al comma 1 avviene su richiesta del Presidente del Consorzio, entro i trenta giorni anteriori alla scadenza degli Organi consortili.

3. L'assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

4. L'assemblea dei Sindaci non può procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti.

5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Nel caso in cui la nomina non dovesse intervenire entro trenta giorni dalla richiesta di designazione, la Giunta regionale nomina con poteri sostitutivi.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 31
(Durata in carica)

1. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento.

2. Nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di un Consigliere eletto, si procede alla sua sostituzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della vacanza. La sostituzione avviene con la nomina del primo dei non eletti nella medesima lista. In assenza di candidati in tale lista, si procede alla nomina di quello che ha conseguito il maggior numero di voti in una delle altre liste della medesima fascia. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica di un Consigliere nominato lo stesso viene sostituito con le modalità previste dagli articoli 29 e 30.

3. In caso di cessazione dalla carica della

maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 32

(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, a maggioranza assoluta dei componenti eletti, il Presidente e il Vicepresidente, da scegliersi tra i membri eletti dall'Assemblea.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello Statuto.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal Consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

5. Quando il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 33

(Revisore unico)

1. Il Revisore unico deve essere iscritto all'albo, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione adottata dalla Giunta su proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

2. Il Revisore unico dura in carica cinque anni. Cessa comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di cessazione degli altri Organi.

3. Il Revisore unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e riferisce all'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari ed alla Corte dei Conti.

4. Il Revisore unico, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo.

5. Il Revisore unico ogni sei mesi trasmette all'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari apposita relazione analitica sull'andamento finanziario che dovrà essere esaminato dalla Commissione consiliare competente.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 64) a firma dei consiglieri Palese, Di Gioia, Alfarano e De Leonardis, del quale do lettura: «Il primo comma dell'articolo 33 è sostituito dal seguente: "Il revisore unico è sorteggiato tra coloro i quali sono iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed hanno manifestato la propria disponibilità a ricoprire il suddetto incarico a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La Giunta Regionale provvede a disciplinare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui rendere pubbliche le operazioni di sorteggio"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefàno.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Il mio parere è contrario, poiché non credo che il sorteggio possa garantire la terzietà. Certamente, la nomina dei revisori dei conti con la tradizionale caratteristica, per principio etico, deve assicurare la terzietà dell'organo di controllo. Io preferirei che si mantenesse questo principio.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Sono sorpreso del parere espresso dal rappresentante del Governo. Noi parliamo di trasparenza, parliamo di adeguarsi alle leggi nazionali, e questo è un principio

ormai entrato nell'ordinamento, accettato da tutti. Peraltro, si stanno definendo dei regolamenti perché ci possano essere le professionalità di fascia. Invito, quindi, l'assessore a rivedere la sua posizione, poiché anche questo sarebbe un forte e qualificato elemento di fiducia per il sistema. Se poi, rispetto agli strumenti che il legislatore nazionale, con grande fatica, riesce a darci, noi cerchiamo di svincolare, facciamo lo stesso errore di chi non vuole i controlli o li vuole a modo suo. Dobbiamo essere coerenti su tutto.

Assessore, la invito non solo a rivedere il suo parere, ma anche a sostenere questo emendamento, che per noi è dirimente. Diversamente passeremmo a votare contro questa legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Stefano.

STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari.* È del tutto evidente che il nostro atteggiamento, rispetto a questo emendamento, non può essere un atteggiamento impositivo nei confronti dell'Aula, che legifera come meglio crede.

Io ho espresso il mio parere per tenere fede a una discussione fatta per tanti mesi, che prevede una certa impostazione di testo, che giunge in Aula solo per modifiche tecniche. Dico anche che questa potrebbe essere l'occasione per impegnare l'Aula a definire un disegno di legge *ad hoc* che disciplini che per tutte le nomine si vada sul principio.

PRESIDENTE. Vorrei dare un suggerimento all'Aula. Se ci sono norme nazionali che prevedono che per la nomina dei revisori dei conti c'è una procedura da rispettare, non ritengo che il Consiglio regionale, con una sua legge, possa modificare né recuperare quel principio. Se c'è una legge, va rispettata così com'è, quindi l'emendamento, secondo me, è ultroneo, non ha motivo di essere. Se la legge nazionale prevede una procedura per i

revisori dei conti, quella procedura ha forza anche per la nomina dei revisori per la quale si impegnerà il Consiglio regionale o la Giunta regionale.

DI GIOIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOIA. La legge, ovviamente, non riguarda né gli enti né le società partecipate dalla Regione o di emanazione regionale. La legge riguarda gli Enti locali nel loro complesso e il revisore che si dovrà istituire in Regione, quindi è un'innovazione che a cascata, a mio avviso, per una questione anche ovvia, dovrà essere recepita per tutti gli altri enti.

L'emendamento, dunque, non è ultroneo, né è già compreso, purtroppo, all'interno di una normativa nazionale, però a mio avviso dovrebbe essere attuato quale nuovo indirizzo complessivo della Regione e di tutti gli Enti locali. Per questa ragione è stato formulato.

L'assessore Barbanente ha espresso parere favorevole, per gli stessi motivi di cui stiamo parlando, per gli Istituti autonomi case popolari. Mi pare strano, dunque, che non si riesca a trovare, in una norma di così tanto buonsenso, una condivisione anche all'interno della Giunta.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Io avevo già espresso prima la mia valutazione politica e la mantengo, poiché ho le mie convinzioni. Tuttavia, siccome siamo chiamati a misurarci sui nostri compiti, devo stare adesso alla norma e non alla valutazione politica.

Chiederei all'assessore di non esprimere parere contrario, ma di rimettersi all'Aula. Aggiungo subito che in tale opzione lascio al mio Gruppo la libertà di votare come meglio

ritiene, e io personalmente mi asterrò, perché credo che siamo di fronte a valutazioni che riguardano il funzionamento delle regole democratiche delle strutture pubbliche, temi rispetto ai quali ogni consigliere ha le proprie sensibilità.

È improprio un intervento del Governo, è bene che decidano i consiglieri. Il mio Gruppo è libero di valutare come meglio ritiene, mentre la mia indicazione di voto personale è di astensione.

PRESIDENTE. Consigliere Losappio, i consiglieri erano liberi e rimangono tali, a prescindere dalla sua indicazione di voto. Questo deve essere chiaro, altrimenti, non solo come Presidente dell'Assemblea, ma come consigliere aderente al suo Gruppo, avrei qualche perplessità.

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefano.

STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Mi auguro di recuperare anche la serenità del collega Palese. Già prima avevo detto che mi rimetto all'Aula. Come rappresentante del Governo non mi esprimo su questo tema, mantengo la linea che è uscita dalla Commissione, ma mi rimetto all'Aula. L'Aula è sovrana e deciderà su questo tema.

SANNICANDRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNICANDRO. Signor Presidente, farò una breve considerazione. Ritengo che questa sia una norma "disperata": al pari di altre di questo periodo storico, essa è il frutto di una disperazione, di una contingenza. Di fronte a fenomeni anche degenerativi, ad un certo punto ci si affida alla sorte. Io non posso votarla per una questione etica.

Nei consessi - non parlo del nostro, ma in generale - spesso c'è maggioranza e minoranza, dunque qualcuno del consesso potrebbe avere interesse a nominare chi sta nell'albo,

ma il migliore, e non affidarsi alla sorte. Stare nell'albo non significa avere la stessa capacità, la stessa sensibilità, la stessa etica. Tutte le norme che prevedono il sorteggio, per "pregiudizio", non le voterò mai.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.
Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 33.
È approvato.

art. 34

(Indennità agli Amministratori ed al Revisore unico)

1. Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo, non commutabile in indennità, per ogni riunione, in misura non superiore a quella spettante ai Consiglieri provinciali della Provincia in cui ha sede il Consorzio.

2. I compensi per il Presidente e il Vicepresidente sono stabiliti con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi, in misura non superiore rispettivamente al 50 per cento delle indennità previste per il Presidente ed il Vicepresidente della Provincia in cui ha sede legale il Consorzio; in presenza di più province, costituisce riferimento quella nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del comprensorio consortile.

3. Il compenso per il Revisore unico è parametrato ai minimi delle tariffe professionali.

4. I compensi stabiliti dai commi precedenti dovranno essere conformi comunque alle disposizioni nazionali di coordinamento di finanza pubblica di contenimento della spesa, ove applicabili.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 65) a firma dei consiglieri De Biasi, Greco e altri, del quale do lettura: «Il comma 2) dell'art. 34 del D.D.L. n. 11 del 05/07/2010 è così modificato: "I compensi per il Presidente e il Vicepresidente sono stabiliti dall'assemblea dei soci in occasione del-

la nomina o rinnovo del Consiglio di Amministrazione.”».

Ha chiesto di parlare il consigliere De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI. Signor Presidente, non è che il Presidente e il Vicepresidente, una volta eletti, possono stabilire i propri compensi. I compensi devono essere stabiliti dall'assemblea dei soci.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Stefano.

STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Anche su questo emendamento mi permetto di rimettermi all'Aula, però esplicitando due elementi.

Credo che, per principio, sarebbe giusto che i compensi li esprimesse l'assemblea. Ci troviamo, in questo caso, in una circostanza particolare, nella quale le assemblee sono composte da migliaia di contribuenti. Nella norma che portiamo oggi all'Aula, non a caso, abbiamo previsto che il compenso non sia superiore a quello spettante ai consiglieri provinciali della provincia in cui ricade il Consorzio. Quindi, poiché abbiamo già previsto dei limiti, riportiamo la decisione all'interno del consiglio di amministrazione.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, penso che sia giusto che il Consiglio regionale indichi dei limiti. Per questo invito il collega De Biasi a ritirare l'emendamento. Non c'è dubbio che questi soggetti considererebbero congrua una remunerazione pari almeno al triplo di quella che noi abbiamo stabilito. In tal modo, creeremo un danno enorme.

PRESIDENTE. Condivido l'invito del Presidente Palese.

DE BIASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI. Il comma 4 reca: «I compensi stabiliti dai commi precedenti dovranno essere conformi comunque alle disposizioni nazionali di coordinamento di finanza pubblica di contenimento della spesa, ove applicabili». Pertanto, non possono pretendere chissà cosa.

Con il limite che avete previsto siamo comunque intorno ai 5.000 euro.

DECARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DECARO. Assessore, sull'emendamento precedente – e arrivo anche a quello successivo – ci siamo espressi in modo da dare a lei e a chi verrà dopo di lei, quindi alla Giunta, la possibilità di individuare una figura professionale, quella del revisore unico, per permettere alla Giunta di controllare l'attività dei Consorzi.

Oggi stiamo parlando di una situazione debitoria enorme e daremo ai Consorzi di bonifica la possibilità dell'autogoverno. Ritenevamo, tuttavia, che attraverso il revisore dei conti individuato dalla Giunta tra figure professionali con esperienza, la Giunta stessa avrebbe potuto fare un controllo.

Mi aspettavo, quindi, che sul primo emendamento – e adesso me lo aspetto sul secondo – il Governo esprimesse il proprio parere e non si astenesse. Grazie.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Presidente, condivido quanto ha detto il Presidente Palese. Rispetto all'osservazione fatta dal collega De Biasi, ricordo che il comma 4 che lui ha citato si conclude con le parole “ove applicabili”. Quindi,

noi siamo in una situazione di una certa indeterminatazza rispetto alla quale, anche per le motivazioni espresse adesso dal collega Decaro sulla situazione debitoria dei Consorzi – stiamo parlando di questi organismi e di queste condizioni di fragilità, non di organismi che godono di buona salute –, il tetto che noi abbiamo previsto, che è un tetto ponderato (non è il gettone di presenza) e tale da garantire il funzionamento degli organismi, mi pare adeguato.

Anch'io chiedo al collega De Biasi la cortesia di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 34.

PALESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, le ho chiesto di intervenire per dichiarazione di voto perché noi riteniamo che quello che è successo sull'emendamento n. 64 – non da parte dell'assessore, che si è rimesso all'Aula, ma da parte della maggioranza – sia una rottura rispetto al comportamento che abbiamo tenuto fino a oggi. La circostanza è di una gravità senza precedenti, perché – non è come dice il collega Decaro – la Giunta e la maggioranza vogliono cogliere l'ennesima occasione di spartizione rispetto ai revisori dei conti.

Per questo motivo, chiediamo la verifica del numero legale.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Faccia la sua dichiarazione e poi procederemo alla verifica.

LOSAPPIO. Signor Presidente, stiamo fa-

cendo tutti uno sforzo di serenità perché abbiamo di fronte una legge che interessa intere categorie e, più complessivamente, i pugliesi.

Collega Palese, mi pare difficile sostenere la sua tesi pochi secondi dopo che, anche con il suo voto, è stato respinto un emendamento dell'opposizione di centrodestra che andava in direzione di quello che lei lamenta sul precedente articolo.

Una polemica così non può essere costruita. Se ci sono sbandamenti, perlomeno bisogna riconoscere che sono reciproci e stanno, a mio parere, non nella cattiva fede di qualcuno, ma nella dinamica che si viene a determinare.

PRESIDENTE. Colleghi, sospendiamo brevemente i lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 14.29, riprende alle ore 15.02)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Colleghi, dobbiamo riprendere l'articolo 33 e porre in votazione un emendamento sostitutivo che non avevamo preso in considerazione, del quale do lettura: «Il primo comma dell'articolo 33 è sostituito dal seguente: “1. Il revisore unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di avviso pubblicato sul BURP, previo parere della competente Commissione consiliare. La Giunta regionale provvede ad emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per disciplinare l'avviso pubblico e per individuare i requisiti minimi necessari di accesso alla procedura”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 33, nel testo appena emendato.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 34.

È approvato.

*art. 35**(Vigilanza e tutela)*

1. Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica sono esercitate dalla Regione nei modi previsti dal presente articolo.

2. L'Assessorato alle Risorse Agroalimentari può chiedere ai Consorzi documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare esercizio dell'attività del Consorzio, con particolare riguardo ai programmi e agli interventi da realizzare,

3. Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dallo statuto, l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari diffida il Consorzio a provvedervi entro un termine determinato. Scaduto infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per i relativi adempimenti.

4. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni;
- b) conto consuntivo;
- c) mutui;
- d) statuto e regolamenti di amministrazione;
- e) partecipazione ad enti, società ed associazioni;
- f) acquisto o alienazione di immobili;
- g) adozione e/o modifiche del piano di organizzazione variabile (POV);
- h) i piani di riparto dei canoni irrigui e dei contributi dovuti;
- i) dotazioni organiche e variazioni delle stesse;
- j) adozione di incarichi professionali, consulenze, rapporti di lavoro occasionali a tempo determinato ed indeterminato;
- k) recepimento contratti di lavoro.

5. Sono, inoltre, soggette al controllo di legittimità tutte le altre deliberazioni non indicate al comma precedente, ad esclusione di quelle di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, adottate dal Consorzio che le

trasmette quindicinalmente all'Area Politiche per lo Sviluppo rurale, Servizio agricoltura per l'apposizione del relativo visto.

6. Le deliberazioni indicate al comma 4 sono inviate entro dieci giorni dalla loro adozione all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari e divengono esecutive se, nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento, l'Assessorato medesimo non ne sottopone alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia al Consorzio deliberante. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine la deliberazione diviene esecutiva.

7. Prima della scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 6, per una volta soltanto, l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari può chiedere al Consorzio deliberante il riesame della deliberazione, chiarimenti o elementi integrativi che devono essere forniti nei successivi venti giorni. In questo caso, i termini di cui al comma 6 vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti.

8. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

9. Le funzioni di controllo previste dal presente articolo sono esercitate dal competente Ufficio istituito presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.

È stato presentato un emendamento sostitutivo (n. 66) a firma dei consiglieri Palese, Negro, Pastore, Buccoliero, Schiavone, Losappio e altri, del quale do lettura: «L'art. 35 è così modificato:

*art.35**Vigilanza e tutela*

1. Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica sono esercitate dalla Regione nei modi previsti dal presente articolo.

2. L'Assessorato alle Risorse Agroalimentari può chiedere ai Consorzi documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispe-

zioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi ed il regolare esercizio dell'attività del Consorzio, con particolare riguardo ai programmi e agli interventi da realizzare.

3. Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dallo statuto, l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari diffida il Consorzio a provvedervi entro un termine determinato. Scaduto infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per i relativi adempimenti.

4. Sono soggetti al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale gli atti concernenti:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni;
- b) conto consuntivo;
- c) mutui e ogni altro atto vincolante il patrimonio o il bilancio per più di 5 anni;
- d) statuto e regolamenti di amministrazione;
- e) partecipazione ad enti, società ed associazioni;
- f) acquisto o alienazione di immobili;
- g) adozione e/o modifiche del piano di organizzazione variabile (POV);
- h) i piani di riparto dei canoni irrigui e dei contributi dovuti;
- i) dotazioni organiche e variazioni delle stesse;
- j) i piani e i programmi pluriennali di attività;
- k) gli indirizzi generali e il programma annuale di attività;
- l) i regolamenti di organizzazione e i regolamenti del personale;
- m) l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del Consiglio del Consorzio;
- n) adozione di incarichi professionali, consulenze, rapporti di lavoro occasionali a tempo determinato ed indeterminato;
- o) recepimento contratti di lavoro.

5. Sono, inoltre, soggetti al controllo di legittimità tutti gli altri atti non indicati al

comma precedente, ad esclusione di quelli di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, adottati dal Consorzio che li trasmette quindicinalmente all'Area Politiche per lo Sviluppo rurale, Servizio agricoltura per l'apposizione del relativo visto.

6. Gli atti indicati al comma 4 sono inviati entro quindici giorni dalla loro adozione all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari che ne cura l'istruttoria. Gli atti divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento, l'Assessorato medesimo non ne sottopone alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia al Consorzio deliberante. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine gli atti divengono esecutivi. L'esecutività consegue, inoltre, all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto sottoposto a controllo.

7. Prima della scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 6, per una volta soltanto, l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari può chiedere al Consorzio deliberante il riesame degli atti, chiarimenti o elementi integrativi che devono essere forniti nei successivi venti giorni. In questo caso il termine di trenta giorni per formulare la proposta di annullamento di cui al comma 6 decorre nuovamente per intero dalla data di ricevimento dei chiarimenti.

8. I termini previsti dal presente articolo 1 sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

9. Le attività istruttorie nonché ogni altro adempimento procedurale connesso all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo sono esercitate dal competente Ufficio istituito presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura».

Ha facoltà di parlare l'assessore Stefàno.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Evidentemente sono d'accordo sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 35

a firma dei Capigruppo. In tal senso, mi permetto sommessamente, senza che questa appaia come un'invasione, di chiedere ai colleghi di ritirare gli emendamenti successivi (nn. 68, 69, 70 e 71), perché l'emendamento a firma dei Capigruppo riconduce il tema di vigilanza e tutela a un'unica forma e io ritengo che sia opportuno mantenerla. Mi limito a dire questo.

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Signor Presidente, ho accolto le sollecitazioni sino ad ora espresse da parte dell'assessore, e l'ho fatto perché ritenevo che fosse opportuno in virtù di tutte le ragioni e splicitate dall'assessore stesso.

Questa volta, purtroppo, non posso esimersi dal confermare questa richiesta di emendamento, alla luce di ciò che ho avuto già modo di esporre in un intervento precedente. Faccio soltanto notare – e non sommessamente, ma spero incisivamente – che se i Consorzi di bonifica, come più volte abbiamo avuto modo di ribadire, non sono enti strumentali, e sono invece titolari di autonomia funzionale e di autonomia amministrativa, nel rispetto delle norme di legge, credo che i controlli non possano che essere di legittimità e non di merito.

Vi sarebbe sostanzialmente una sorta di ingerenza invadente ed invasiva della Regione per ciò che attiene al merito delle questioni che i Consorzi sono tenuti ad affrontare. Mantengo dunque il mio emendamento.

DI GIOIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOIA. Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta. Credo che i temi sollevati dal consigliere Gatta siano pertinenti. Il problema complessivo di come i Consorzi si in-

terfacciano rispetto a un sistema di controllo così rigoroso, ma con tempi non certi, a mio avviso potrebbe causare ulteriori problemi non di secondaria importanza.

Potremmo ipotizzare di delegare alla Giunta un regolamento per l'attuazione di tutta la vigilanza, quindi per il controllo analogo che è obbligatorio per legge, e discutere all'interno della Giunta su un sistema un po' più flessibile? L'esecutività degli atti viene conferita a seguito del silenzio-assenso della Regione che, a sua volta, si consolida dopo trenta giorni e che, a sua volta, si consolida dopo una trasmissione di altrettanto lungo tempo. Al di là del principio giusto citato dal consigliere Gatta, ossia che la strumentalità viene inficiata, noi abbiamo un sistema talmente farraginoso che, di fatto, impedisce anche la difesa in sede di controversia legale, anche per quelle che possono essere le emergenze che potrebbero verificarsi.

In più, a mio avviso, non può essere la Giunta ad annullare un atto emanato da un altro ente. L'ente potrebbe eventualmente, su sollecitazione della Giunta, revocarlo. Non so se avete preso in considerazione l'eventuale contenzioso che potrebbe nascere tra i Consorzi e la Giunta con impugnativa al TAR del diniego a una delibera che, di fatto, viene annullata da un ente che non è quello che l'ha emessa.

Credo che sarebbe opportuna una riflessione ulteriore in Giunta, non in una sede dove si debba per forza negoziare, ma in una sede dove si debba approfondire anche con l'Ufficio legale. Questo sistema – con tutto il rispetto per i dirigenti che l'hanno posto in essere – è mutuato in parte da una legge precedente, ma credo non sia efficace rispetto alle esigenze attuali.

Allora, propongo un regolamento di Giunta, eventualmente con una snellezza e un'efficacia di controlli superiore. Non dev'essere la Giunta regionale l'organo terzo che deve eventualmente annullare; nessuno può pensare che sia un organo tecnico, al di là dell'istruttoria

che lo stesso può fare, a poter valutare la legittimità o il merito.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, l'intervento in discussione generale del collega Palese mi aveva convinto – con l'avvertenza del collega Di Gioia, che aveva parlato prima di lui, su un elemento di dettaglio, quello che abbiamo risolto adesso, rispetto al quale come Gruppo seguiremo l'impostazione del nostro Presidente – su come contribuire a ricostruire la credibilità dei Consorzi. Questo è un elemento che i Consorzi danno per scontato e così qualche collega consigliere, anche a seconda del Consorzio di cui si parla. Ad esempio, in genere quelli della Capitanata sono portati a dare per scontata questa credibilità per i propri Consorzi e a non riconoscerne nessuna ai Consorzi dell'altra parte della regione. Tuttavia, a mio modesto parere, fra i cittadini pugliesi tale credibilità – ha ragione il collega Palese – così scontata non è.

Questa credibilità, che lui legava anche a una questione finanziaria (se non sei credibile ti fanno ricorso e non ti pagano), veniva a essere rafforzata dalla qualità e dalla quantità dei controlli che la Regione Puglia esercitava.

Anche la vicenda dei revisori, collega Gatta, era collegata dal consigliere Palese a un ulteriore segnale di credibilità dei Consorzi. Quindi, non si può spaccare in due la questione e dire che la vicenda dei revisori ci aiuta a rafforzare la credibilità e quella dei controlli ci danneggia.

Nel mio intervento – mi autocito – ho detto che su alcuni temi adottiamo con un certo schematismo: intendevo dire le stesse cose che ha detto il collega Palese. C'è qualche forzatura, ma è nel contesto in cui noi ci troviamo. Non facciamo un buon servizio se pensiamo di separare il contesto dalle norme che dobbiamo varare. Questo vale perfino per

noi stessi, perché quindici anni fa nessuno avrebbe avuto da ridire se i consiglieri regionali erano sessanta o sessantacinque, come invece succede adesso: le norme non si possono separare dal contesto.

A mio parere, l'emendamento n. 66, firmato dai Presidenti dei Gruppi, che contraddice gli emendamenti successivi – se passa l'emendamento che sostiene la necessità dei controlli non possono passare quelli che sostengono, al contrario, che devono esserci meno controlli –, si fa carico con grande senso di responsabilità di questa situazione.

È possibile che i portatori di legittimi interessi si rivolgano alle Corti attraverso il TAR. Questo è possibile ed è lecito, non va demonizzato. Siamo in un Paese di diritto nel quale, se uno si sente danneggiato, può percorrere questa strada. È un rischio che possiamo correre. Deciderà la Corte, vedremo se il Governo impugnerà il provvedimento, si vedrà.

Non credo che, se inseriamo questa potestà nel regolamento, cambi qualcosa rispetto al meccanismo della Corte. In altre parole, se io mi sento leso nel mio diritto, o c'è la legge o c'è il regolamento, ricorro a quella possibilità. Forse una maggiore copertura può darla la legge rispetto al regolamento.

Aggiungo anche un elemento per i colleghi, come Gatta e altri, che sono preoccupati dei troppi vincoli. Nella legge è scritto quali sono gli atti da sottoporre a controllo, quindi abbiamo il limite, abbiamo la cornice. Se ci affidiamo al regolamento della Giunta, quest'ultima può indicare quali sono gli atti: potrebbe confermare questi, considerarli eccessivi o limitativi, e magari inasprire ancora di più le norme. Insomma, non so se conviene, perché con la legge abbiamo, nel bene o nel male, la certezza di un perimetro.

Io devo naturalmente sostenere l'ipotesi dell'emendamento dei Capigruppo perché l'abbiamo concordata insieme, pur nella consapevolezza di una certa distorsione, e chiedere ai colleghi di ritirare gli emendamenti successivi qualora passi – com'è presumibile, es-

sendo stato firmato da tutti i Capigruppo – l'emendamento, poiché con questo sarebbero in contrasto.

Sull'opzione proposta dal collega Di Gioia ho già espresso la mia opinione, ma non sono il Governo. Questa è la mia personale valutazione.

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Condivido l'osservazione del collega Losappio in ordine alla certezza del diritto, ossia il fatto che si siano stabiliti paletti oltre i quali non si possa andare in merito agli atti sui quali la Regione può esercitare un controllo di legittimità e di merito. Tuttavia, io contesto *ab origine* il discorso del controllo nel merito, proprio perché mi sembra che la forzatura sia eccessiva; vedo un atto di ingerenza indebita della Regione in enti che non sono strumentali della Regione.

Mi sembra una contraddizione concettuale e, se mi si consente, anche ideologica. Pertanto, tengo ferma l'istanza di emendamento e chiedo il voto segreto. Grazie.

PRESIDENTE. Il collega Gatta, dunque, non intende ritirare i propri emendamenti.

Pongo ai voti l'emendamento a firma dei Capigruppo.

È approvato.

In conseguenza di questa approvazione, decadono gli emendamenti n. 68 a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 35, comma 4 eliminare le parole "...e di merito..."», n. 69 a firma del consigliere De Leonardis, del quale do lettura: «All'art. 35, comma 4 sono eliminate le lettere g), h), i), j), k)», n. 70 a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 35, eliminare comma 5» e n. 71 a firma dei consiglieri Sannicandro e Marino, del quale do lettura: «All'art. 35, al secondo rigo del comma

6 dopo la parola "esecutive" aggiungere la seguente frase "fatte salve quelle di comprovata urgenza"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Sannicandro. Ne ha facoltà.

SANNICANDRO. L'emendamento n. 71 propone di aggiungere le parole "fatte salve quelle di comprovata urgenza". Ora, a prescindere dalla questione del sindacato di legittimità o di merito, rimane un problema: nel testo è scritto che l'esecutività degli atti è assicurata dopo un certo periodo di tempo. Questo periodo di tempo contrasta, nella realtà, con esigenze più immediate. Abbiamo citato l'esempio pratico, parlando tra noi, della necessità di nominare un difensore per un'opposizione a decreto ingiuntivo.

Per questo abbiamo proposto – lo diciamo all'assessore, qualora si voglia tenere presente la nostra proposta emendativa – di inserire che sono fatte salve le delibere di comprovata urgenza, quindi non di urgenza genericamente intesa e genericamente affidata all'interpretazione dell'ente che l'atto ha fatto, ma appunto "comprovata" urgenza.

Per citare un altro esempio, se per fare un appello rispetto a una sentenza ci sono x giorni, è evidente che si tratta di comprovata urgenza, qualora i tempi previsti da questo articolo vadano oltre il termine per l'impugnazione.

Credo che l'assessore abbia inteso, di conseguenza ci rimettiamo a voi.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, come al solito, la coda dei provvedimenti è sempre un po' velenosa. Se dovessimo convincerci della necessità di mettere una norma di salvaguardia, allora forse aveva ragione il consigliere Di Gioia. Il collega non proponeva di togliere la vigilanza – probabilmente non si è compresa

bene la portata della sua proposta – ma di prevedere un regolamento sull'iter procedimentale dei controlli. In altre parole, ferma restando la vigilanza stabilita nella legge, tutto il resto doveva essere affidato a una norma di natura regolamentare e organizzativa.

L'emendamento del consigliere Sannicandro reca "fatte salve quelle di comprovata urgenza". Chi decide, se non in questo caso, di stabilire le "comprovate urgenze" anche da parte della Giunta regionale? Se dovesse essere approvato questo emendamento, esso è comunque incompleto, perché ci deve essere qualcuno che stabilisce quali sono e quando si determinano gli atti di comprovata urgenza, diversamente è il Consorzio che decide cosa è urgente e cosa non lo è.

Tanti anni fa, in periodo di vacche grasse, sebbene ci fossero diverse procedure di natura finanziaria sul personale degli enti strumentali nazionali, norme di finanza pubblica e quant'altro, non si riusciva a capire perché alcuni funzionari e alcuni assessori, nonostante le norme nazionali, emanassero circolari che creavano le condizioni per eludere la legge nazionale. Prima del 1993 lo facevano tutti.

Non possiamo da un lato stabilire un principio e, dall'altro, subito indicare la scappatoia. Di questo si tratta. Si vuole creare la scappatoia e io sono veramente esterrefatto. Sulla questione dei revisori alla fine abbiamo trovato un *modus* per togliere la discrezionalità. Sul problema del controllo degli atti, sebbene io ritenga legittime le osservazioni del collega Gatta, alla fine non ho avuto problemi – e così tutto il Gruppo – a votare sul discorso della vigilanza e dei controlli. Adesso però si cerca di depotenziarli. O li inseriamo o li togliamo tutti.

PRESIDENTE. Colleghi, io vi do la parola, ma bisogna fare attenzione: esiste un Regolamento con norme che vanno rispettate. Con l'approvazione dell'emendamento n. 66 ho dichiarato decaduti – perché così è – tutti gli altri emendamenti.

MARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, solo per spiegare che non c'era nessun retropensiero...

PRESIDENTE. Certamente.

MARINO. Né assolutamente noi vogliamo far entrare, come ha sostenuto adesso il collega Palese...

PRESIDENTE. ...dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. Perfetto.

MARINO. Noi abbiamo chiarito il nostro intento, però se questo può essere frainteso ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Ringrazio lei e il consigliere Sannicandro.

art. 36

(Impugnazioni)

1. Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.

2. L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

3. Sul ricorso il Consiglio di Amministrazione del Consorzio delibera le controdeduzioni da inviare, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla Giunta regionale per il relativo controllo.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 37

(Scioglimento degli Organi di amministrazione ordinaria)

1. Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli Organi

di amministrazione dei Consorzi qualora nella gestione degli stessi venga accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi, di regolamenti e dello statuto consortile, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili, che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio.

2. Lo scioglimento di cui al comma 1 avviene, inoltre, in caso di:

- a) mancata approvazione del bilancio di esercizio;
- b) disavanzo del bilancio di esercizio;
- c) mancata approvazione del bilancio di previsione;
- d) accertamento, in sede di vigilanza e controlli di cui al precedente art. 35 da parte della Regione, di tre violazioni non sanate.

3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione dell'Ente, che deve convocare, entro e non oltre i successivi centottanta giorni, l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.

4. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta Regionale solo per motivate necessità. La proroga non può essere superiore ad un periodo di ulteriori centottanta giorni.

5. Il Commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili. Al Commissario spetta un compenso pari agli emolumenti previsti per il Presidente del Consorzio.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 38
(Prorogatio)*

1. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato, gli Organi restano in carica in regime di prorogatio per un periodo di quarantacinque giorni per l'ordinaria amministrazione e comunque per il compimento degli atti ur-

genti ed indifferibili per il perseguimento dei fini istituzionali e per la tutela dei diritti ed interessi del Consorzio nei confronti di terzi, nonché per gli atti soggetti a scadenza di termini.

2. Trascorso il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale procede alla nomina di un Commissario straordinario con il compito di provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la elezione degli Organi e, nelle more, all'amministrazione ordinaria del Consorzio.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 72) a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 38, comma 1 sostituire la parola "...quarantacinque..." con "...centottanta..."».

Il Governo esprime parere contrario.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 38.

È approvato.

art. 39

*(Commissione consultiva regionale
per la bonifica e l'irrigazione)*

1. È istituita presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, quale organo consultivo della Giunta regionale, la Commissione consultiva per la bonifica e l'irrigazione avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte per l'attuazione della presente legge e su tutti gli argomenti di interesse generale dei Consorzi, concernenti le attività istituzionali dei Consorzi stessi. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso e/o rimborso spese.

2. In particolare la Commissione formula proposte in ordine:

- a) all'elaborazione degli schemi di Statuto dei Consorzi;
- b) all'elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili.

3. La Commissione esprime parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine alle proposte di:

- a) piano regionale per la bonifica e l'irrigazione;
- b) delimitazione dei comprensori di bonifica e fusioni di Consorzi;
- c) piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;
- d) piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;
- e) delimitazione dei perimetri consortili.

4. La Commissione, costituita con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composta da diciassette membri:

- a) Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari o un suo delegato che la presiede;
- b) un rappresentante del soggetto gestore del servizio idrico integrato;
- c) tre rappresentanti dei Consorzi di bonifica nella persona dei direttori, designati dall'Unione Regionale Bonifiche allo scopo di garantire la partecipazione delle diverse aree territoriali;
- d) quattro componenti designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- e) tre componenti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- f) un componente ciascuno, designato dalle delegazioni regionali dell'ANCI e dell'UPI;
- g) un rappresentante ciascuno dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali, degli ingegneri idraulici e dei geologi.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dall'Ufficio Infrastrutture rurali, bonifica e irrigazione.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti (nn. 73 e 74), identici nel testo, rispettivamente a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 39 comma 4 alla lettera c) terzo rigo dopo la parola "... territorialia-

li..." inserire "...un rappresentante dell'Unione Regionale delle Bonifiche, in considerazione del ruolo di coordinamento regionale che l'Unione svolge nei confronti dei Consorzi associati;» e dei consiglieri Mennea e Pastore, del quale do lettura: «All'art. 39 comma 4 dopo la lettera c) inserire la seguente: c/1) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche in considerazione del ruolo di coordinamento regionale che l'Unione svolge nei confronti dei Consorzi associati».

Il Governo esprime parere favorevole.

Li pongo ai voti.

Sono approvati.

È stato presentato un emendamento (n. 75) a firma dell'assessore Stefano, del quale do lettura: «All'art. 39 comma 4 la lettera g) le parole "...degli ingegneri idraulici..." è così modificata "... degli ingegneri esperti in materia idraulica..."».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 39, nel testo emendato.

È approvato.

art. 40

(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: la l.r. 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica) e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione; l'articolo 16 (Disposizioni per il contenimento della spesa dei Consorzi di bonifica) della l.r. 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formulazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005); la l.r. 24 maggio 1985, n. 42 (Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione).

È stato presentato un emendamento (n. 76)

sostitutivo dell'intero articolo a firma dell'assessore Stefano, del quale do lettura: «L'art. 40 è così modificato:

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la l.r. 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica) e successive modifiche ed integrazioni;

b) il reg. reg. 9 dicembre 1983 n. 3 «Regolamento di attuazione dei programmi di intervento e per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica – L.R. 31 maggio 1980, n. 54 «Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale»»;

c) la l.r. 24 maggio 1985, n. 42 «Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione»;

d) l'articolo 27 (Legge regionale 24 maggio 1985, n. 42 Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione – Modifiche e integrazioni) della l.r. 3 giugno 1996, n. 6 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998»;

e) la l.r. 3 marzo 1998, n. 9 «Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica – Legge regionale 31 maggio 1980, n. 54»;

f) l'articolo 45 (Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica) della l.r. 6 maggio 1998, n. 14 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000»;

g) la l.r. 25 marzo 1999, n. 14 «Proroga legge 3 marzo 1998, n. 9 «Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica – Legge regionale 31 maggio 1980, n. 54»»;

h) l'articolo 27 (Modifica del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3) della l.r. 31 maggio 2001, n. 14 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003»;

i) l'articolo 16 (disposizioni per il contenimento della spesa dei Consorzi di bonifica) della l.r. 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formulazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005);

j) l'articolo 14 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica) della l.r. 25 agosto 2003, n. 19 «Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003»;

k) l'art. 41 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica) della l.r. 7 gennaio 2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia»;

l) l'articolo 47 (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica) della l.r. 12 gennaio 2005 n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia»;

m) gli articoli 1 (Sospensione elezioni Consorzi di bonifica) e 2 (Riformulazione piani di classifica) della l.r. 11 agosto 2005, n. 8 «Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica»;

n) gli articoli 23 (Nomina dei Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Stornara e Tara e Arneo) e 24 (Interpretazione autentica della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8) della l.r. 12 agosto 2005, n. 12 «Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005»;

o) l'articolo 2 (Sospensione elezioni) della l.r. 3 aprile 2006, n. 8 «Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica»;

p) l'articolo 16 (Spese per l'elaborazione dei piani generali di bonifica) della l.r. 19 luglio 2006, n. 22 «Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006»;

q) l'articolo 21 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica) della l.r. 28 dicembre 2006 n. 39 «Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007»;

r) l'articolo 7 (Modifica al Reg. 9 dicembre 1983, n. 3) della l.r. 16 aprile 2007 n. 10 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia";

s) il comma 1 dell'articolo 1 (Disposizioni per i consorzi) della l.r. 2 luglio 2008 n. 19 "Disposizioni regionali urgenti".».

NEGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRO. Presidente, volevo soltanto ricordarle che il PdL sta votando diversamente dall'UDC. Quando lei dice che l'opposizione è contraria o favorevole, chiarisca la distinzione fra il voto del PdL e quello dell'UDC.

PRESIDENTE. Specificheremo, allora, con il voto contrario del PdL, della Puglia prima di tutto e dell'UDC. Naturalmente se lei intende esprimere un voto diverso lo deve dichiarare.

NEGRO. Lo stiamo dichiarando da questa mattina.

PRESIDENTE. Cosa? Che vota contro?

NEGRO. Alziamo la mano quando votiamo.

PRESIDENTE. Va bene.
Pongo ai voti l'emendamento.
È approvato.

art. 41
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 42
(Norme transitorie)

1. Fino alla nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili di cui all'art. 2, resta valida ed efficace la delimitazione comprensoriale esistente ed i consorzi di bonifica che vi operano, i quali dovranno adeguare il loro operato alle disposizioni della presente legge.

2. Per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario straordinario unico per tutti i predetti consorzi di bonifica, con il compito di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge, sino all'insediamento dei nuovi organi, e nelle more alla gestione ordinaria e straordinaria. In tal caso, contestualmente alla nomina, il presidente ed i commissari in carica decadono.

3. Le elezioni per la costituzione degli organi dei consorzi di cui al comma 2 devono essere indette entro sessanta giorni dalla data di definitiva approvazione dello statuto da parte del commissario unico.

4. Al momento dell'insediamento del Consiglio di amministrazione dei consorzi di cui al comma 2 il Commissario unico cessa le sue funzioni.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 78) a firma dell'assessore Stefano, del quale do lettura: «All'art. 42 il comma 2 è così modificato: "Per i Consorzi di bonifica di Arneo, Ugento li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia il Commissario straordinario unico, nominato ai sensi della l.r. 21 giugno 2011, n.12, provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge."».

Lo pongo ai voti.
È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 79) a firma dell'assessore Stefano, del quale do

lettura: «All'art. 42 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

5. I Consorzi di bonifica, nei comprensori di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di cui all'art. 9 sulle opere pubbliche attualmente gestite anche in assenza di concessione.

6. Alla data di entrata in vigore della presente legge i collegi sindacali in carica decadono e svolgono le loro funzioni sino alla nomina del revisore unico previsto dal precedente articolo 33.

7. In fase di prima applicazione della legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del piano generale di bonifica di cui al precedente art. 3. Per i Consorzi di bonifica di Arneo, Ugento li Foggia, Stornara e Tara e Terre d'Apulia si tiene conto dei Piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 21 giugno 2011, n.12. Ai fini dell'articolo 12, in fase di applicazione della presente legge, si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio.

8. La Regione, su richiesta dei Consorzi di bonifica, con le somme risultanti dal quadro economico di concessione, provvede al pagamento diretto dei crediti maturati in dipendenza della esecuzione dei lavori ad eccezione delle spese generali e dell'incentivo alla cui liquidazione e pagamento si provvederà direttamente in favore dei Consorzi medesimi proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

DI GIOIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOIA. Io pongo un problema e chiedo un chiarimento, perché la norma transitoria, di fatto, riguarda i Consorzi commissariati, ma non quelli che ad oggi non hanno subito

commissariamento. Siccome questa legge sovrappone o modifica gli organi e la composizione degli organi oggi presenti, ad esempio, nel Consorzio di Foggia, mi chiedo come si possa fare a meno di una norma transitoria esplicativa.

In particolare, visto che dovrebbe esserci un filo conduttore tra tutti i provvedimenti che approviamo, il motivo per il quale non abbiamo votato la norma sugli IACP era che, avendo modificato il criterio di nomina dei revisori, il provvedimento incardinato nell'altro Consiglio prevedeva la decadenza del vecchio collegio dei revisori. In questo caso, laddove i revisori passano da tre a uno, nulla si dice sulla sorte dei revisori dei conti già in carica, nominati correttamente. Secondo me, sarebbe necessaria una norma transitoria.

Consigliere Sannicandro, non si può avere una doppia impostazione. Sull'altro provvedimento, la modifica della norma per la maggioranza equivaleva alla decadenza del collegio dei revisori. In questo caso, in base a non so quale principio, la modifica della norma equivale alla permanenza del collegio dei revisori. Ci dovrebbe essere un filo conduttore, o perlomeno una linea di indirizzo che ci consenta di capire come muoverci. Secondo me, la soluzione è in una norma transitoria, nella quale dobbiamo scrivere in maniera chiara cosa succede per il Consorzio della Capitanata e per il Consorzio del Gargano. In tal modo, forse costituiamo anche un precedente per quella che sarà la modifica e la riforma degli IACP. Grazie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Stefano.

STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Se la preoccupazione del consigliere Di Gioia si riferisce ai Consorzi di bonifica non commissariati relativamente ai revisori dei conti, mi sembra che il comma 6, così come lo abbiamo votato nella proposta emendativa n. 79, risolva il problema, poiché reca:

«Alla data di entrata in vigore della presente legge i collegi sindacali in carica decadono e svolgono le loro funzioni sino alla nomina del revisore unico previsto dal precedente articolo 33».

Non discuto la contrarietà né l'adesione di nessuno, però abbiamo appena votato una proposta emendativa, che peraltro ho avuto la cura di condividere con tutti i Capigruppo. Mi sembra che avremmo dovuto parlarne prima.

Ora l'abbiamo votata e così è.

DI GIOIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOIA. Io difendo il principio che un organo di controllo non possa essere fatto decadere, anche se per legge, in questo contesto organico di riforma. A questo punto mi si dovrebbe spiegare perché non viene fatta decadere la deputazione amministrativa, che pure contestualmente è stata votata con i revisori o successivamente, comunque con la legge previgente.

Mi pare arbitrario decidere che chi controlla può andare a casa e chi invece governa deve rimanere finché il mandato non arriva a scadenza naturale.

Qual è il criterio oggettivo? Questo è un criterio arbitrario. Vorrei stabilire un principio secondo il quale chi controlla è tranquillo di controllare serenamente, senza che, a seguito di una modifica, di una riforma o di un cavillo qualunque, se ne debba andare a casa, e chissà con quale retropensiero. È un principio astratto, che non riguarda certamente i revisori, che peraltro nello specifico non conosco e non so come stanno operando.

Io ho posto un problema anche più generale, riguardante non solo i revisori. Non essendoci, per Foggia, un consiglio d'amministrazione composto da tre membri, ma una deputazione amministrativa con svariate decine di componenti, credo che sarebbe stato utile discipli-

narlo in una norma transitoria. Detto questo, procedete.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 42, nel testo emendato.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 11 del 05/07/2010 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Brigante, Buccoliero,
Canonico, Caracciolo, Cervellera,
De Biasi, Decaro, De Gennaro, Disabato,
Epifani,
Gianfreda,
Introna,
Longo, Lonigro, Losappio,
Marino, Matarrelli, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pentassuglia,
Romano,
Sannicandro, Schiavone, Stefáno,
Ventricelli.

Si sono astenuti i consiglieri:

Alfarano,
Barba, Bellomo,
Camporeale, Caroppo, Cassano, Congedo,
Di Gioia,
Gatta,
Iurlaro,
Lospinuso,
Marmo, Marti,
Palese,
Sala,

Vadrucci,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	48
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31
Consiglieri astenuti	17

Il disegno di legge è approvato.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFÀNO, *assessore alle risorse agroalimentari*. Signor Presidente, chiedo che il provvedimento sia dichiarato urgente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la procedura d'urgenza.
È approvata.

Colleghi, vi ringrazio. Abbiamo fatto un buon lavoro.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (*ore 15.38*).